

# **COSTITUZIONI GENERALI STATUTI GENERALI**

DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI



**REGOLA  
COSTITUZIONI GENERALI  
STATUTI GENERALI  
DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI**

CURIA GENERALE OFM  
ROMA 2016



# **REGOLA DEI FRATI MINORI**

TESTAMENTO DI SAN FRANCESCO

## REGOLA DEI FRATI MINORI

### BOLLA DI PAPA ONORIO III SULLA REGOLA DEI FRATI MINORI

*Onorio, vescovo, servo dei servi di Dio, ai diletti figli, frate Francesco e agli altri frati dell'Ordine dei frati minori, salute e apostolica benedizione.*

*La Sede Apostolica suole accondiscendere ai pii voti e accordare benevolo favore agli onesti desideri dei richiedenti. Pertanto, diletti figli nel Signore, noi, accogliendo le vostre pie suppliche, vi confermiamo con l'autorità apostolica, la Regola del vostro Ordine, approvata dal nostro predecessore Papa Innocenzo, di buona memoria e qui trascritta, e l'avvaloriamo con il patrocinio del presente scritto. La Regola è questa:*

#### *Capitolo I*

### NEL NOME DEL SIGNORE! INCOMINCIA LA VITA DEI FRATI MINORI

<sup>1</sup>La Regola e vita dei frati minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità.

<sup>2</sup> Frate Francesco promette obbedienza e reverenza al signor papa Onorio e ai suoi successori canonicamente eletti e alla Chiesa romana. <sup>3</sup> E gli altri frati siano tenuti a obbedire a frate Francesco e ai suoi successori.

#### *Capitolo II*

### DI COLORO CHE VOGLIONO INTRAPRENDERE QUESTA VITA E COME DEVONO ESSERE RICEVUTI

<sup>1</sup>Se alcuni vorranno intraprendere questa vita e verranno dai nostri frati, questi li mandino dai loro ministri provinciali, ai quali soltanto e non ad altri sia concesso di ammettere i frati. <sup>2</sup>I ministri, poi, diligentemente li esaminino intorno alla fede cattolica e ai sacramenti della Chiesa.

<sup>3</sup>E se credono tutte queste cose e le vogliono fedelmente professare e osservare fermamente fino alla fine; <sup>4</sup>e non hanno mogli o, qualora le abbiano, esse siano già entrate in monastero o abbiano dato loro il permesso con l'autorizzazione del vescovo diocesano, dopo aver fatto voto di castità; e le mogli siano di tale età che non possa nascere su di loro alcun sospetto; <sup>5</sup>dicano ad essi la parola del santo Vangelo, che *vadano e vendano* tutto quello che posseggono e procurino di *darlo ai poveri*. <sup>6</sup>Se non potranno farlo, basta ad essi la buona volontà.

<sup>7</sup>E badino i frati e i loro ministri di non essere solleciti delle loro cose temporali, affinché dispongano delle loro cose liberamente, secondo l'ispirazione del Signore. <sup>8</sup>Se tuttavia fosse loro chiesto un consiglio i ministri abbiano la facoltà di mandarli da persone timorate di Dio, perché con il loro consiglio i beni vengano elargiti ai poveri. <sup>9</sup>Poi concedano loro i panni della prova cioè due tonache senza cappuccio e il cingolo e i pantaloni e il capperone fino al cingolo <sup>10</sup>a meno che qualche volta ai ministri non sembri diversamente secondo Dio. <sup>11</sup>Terminato, poi, l'anno della prova, siano ricevuti all'obbedienza, promettendo di osservare sempre questa vita e Regola.

<sup>12</sup>E in nessun modo sarà loro lecito di uscire da questa Religione, secondo il decreto del signor Papa; <sup>13</sup>poiché, come dice il Vangelo, *nessuno che mette la mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio*.

<sup>14</sup>E coloro che hanno già promesso obbedienza, abbiano una tonaca con il cappuccio e un'altra senza, coloro che la vorranno avere. <sup>15</sup>E coloro che sono costretti da necessità possano portare calzature. <sup>16</sup>E tutti i frati si vestano di abiti vili e possano rattopparli con sacco e altre pezze con la benedizione di Dio. <sup>17</sup>Li ammonisco, però, e li esorto a non disprezzare e a non giudicare gli uomini che vedono vestiti di abiti molli e colorati ed usare cibi e bevande delicate, ma piuttosto ciascuno giudichi e disprezzi se stesso.

### Capitolo III

#### **DEL DIVINO UFFICIO E DEL DIGIUNO, E COME I FRATI DEBBANO ANDARE PER IL MONDO**

<sup>1</sup>I chierici recitino il divino ufficio, secondo il rito della santa Chiesa romana, eccetto il salterio, <sup>2</sup>e perciò potranno avere i breviari.

<sup>3</sup>I laici, invece, dicano ventiquattro *Pater noster* per il mattutino, cinque per le lodi; per prima, terza, sesta, nona, per ciascuna di queste ore, sette; per il Vespro dodici; per compieta sette; <sup>4</sup>e preghino per i defunti.

<sup>5</sup>E digiunino dalla festa di Tutti i Santi fino alla Natività del Signore. <sup>6</sup>La santa Quaresima, invece, che incomincia dall'Epifania e dura ininterrottamente per quaranta giorni, quella che il Signore consacrò con il suo santo digiuno, coloro che volontariamente la digiunano siano benedetti dal Signore, e coloro che non vogliono non vi siano obbligati. <sup>7</sup>Ma l'altra, fino alla Resurrezione del Signore, la digiunino.

<sup>8</sup>Negli altri tempi non siano tenuti a digiunare, se non il venerdì. <sup>9</sup>Ma in caso di manifesta necessità i frati non siano tenuti al digiuno corporale.

<sup>10</sup>Consiglio invece, ammonisco ed esorto i miei frati nel Signore Gesù Cristo che, quando vanno per il mondo, non litighino ed *evitino le dispute di parole*, e non giudichino gli altri; <sup>11</sup>ma siano miti, pacifici e modesti, mansueti e umili, parlando onestamente con tutti, così come conviene. <sup>12</sup>E non debbano cavalcare se non siano costretti da evidente necessità o infermità.

<sup>13</sup>*In qualunque casa* entreranno dicano, *prima di tutto: Pace a questa casa*; <sup>14</sup>e, secondo il santo Vangelo, è loro lecito mangiare di tutti i cibi che saranno loro presentati.

### Capitolo IV

#### **CHE I FRATI NON RICEVANO DENARI**

<sup>1</sup>Comando fermamente a tutti i frati che in nessun modo ricevano denari o pecunia, direttamente o per interposta persona. <sup>2</sup>Tuttavia, i ministri e i custodi, ed essi soltanto, per mezzo di amici spirituali, si prendano sollecita cura per le necessità dei malati e per vestire gli altri frati, secondo i luoghi e i tempi e i paesi freddi, così come sembrerà convenire alla necessità, <sup>3</sup>salvo sempre il principio, come è stato detto, che non ricevano denari o pecunia.

### Capitolo V

#### **DEL MODO DI LAVORARE**

<sup>1</sup>Quei frati ai quali il Signore ha concesso la grazia di lavorare, lavorino con fedeltà e con devozione <sup>2</sup>così che, allontanato l'ozio, nemico dell'anima, non spengano lo spirito della santa orazione e devozione, al quale devono servire tutte le altre cose temporali. <sup>3</sup>Come ricompensa del lavoro ricevano le cose necessarie al corpo, per sé e per i loro fratelli, eccetto denari o pecunia, <sup>4</sup>e questo umilmente, come conviene a servi di Dio e a seguaci della santissima povertà.

### Capitolo VI

#### **CHE I FRATI DI NIENTE SI APPROPRIANO, E DEL CHIEDERE L'ELEMOSINA E DEI FRATI INFERMI**

<sup>1</sup>I frati non si appropriino di nulla, né casa, né luogo, né alcuna altra cosa. <sup>2</sup>E come *pellegrini e forestieri* in questo mondo, servendo al Signore in povertà ed umiltà, vadano per l'elemosina con fiducia. <sup>3</sup>Né devono vergognarsi, perché il Signore si è fatto povero per noi in questo mondo. <sup>4</sup>Questa è la sublimità dell'altissima povertà quella che ha costituito voi, fratelli miei carissimi, eredi e re del regno dei cieli, vi ha fatto poveri di cose e ricchi di virtù. <sup>5</sup>Questa sia la vostra *parte di eredità, quella* che conduce fino *alla terra dei viventi*. <sup>6</sup>E,

aderendo totalmente a questa povertà, fratelli carissimi, non vogliate possedere niente altro in perpetuo sotto il cielo, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo.

<sup>7</sup>E ovunque sono e si incontreranno i frati, si mostrino familiari tra loro reciprocamente. <sup>8</sup>E ciascuno manifesti con fiducia all'altro le sue necessità, poiché se la madre nutre e ama il suo figlio carnale, quanto più premurosamente uno deve amare e nutrire il suo fratello spirituale?

<sup>9</sup>E se uno di essi cadrà malato, gli altri frati lo devono servire come vorrebbero essere serviti essi stessi.

### *Capitolo VII*

#### **DELLA PENITENZA DA IMPORRE AL FRATI CHE PECCANO**

<sup>1</sup>Se dei frati, per istigazione del nemico, avranno mortalmente peccato, per quei peccati per i quali sarà stato ordinato tra i frati di ricorrere ai soli ministri provinciali, i predetti frati siano tenuti a ricorrere ad essi, quanto prima potranno senza indugio. <sup>2</sup>I ministri, poi, se sono sacerdoti, loro stessi impongano con misericordia ad essi la penitenza; se invece non sono sacerdoti, la facciano imporre da altri sacerdoti dell'Ordine, così come sembrerà ad essi più opportuno, secondo Dio. <sup>3</sup>E devono guardarsi dall'adirarsi e turbarsi per il peccato di qualcuno, perché l'ira ed il turbamento impediscono la carità in sé e negli altri.

### *Capitolo VIII*

#### **DELLA ELEZIONE DEL MINISTRO GENERALE DI QUESTA FRATERNITÀ E DEL CAPITOLO DI PENTECOSTE**

<sup>1</sup>Tutti i frati siano tenuti ad avere sempre uno dei frati di quest'Ordine come ministro generale e servo di tutta la fraternità e a lui devono fermamente obbedire. <sup>2</sup>Alla sua morte, l'elezione del successore sia fatta dai ministri provinciali e dai custodi nel Capitolo di Pentecoste, al quale i ministri provinciali siano tenuti sempre ad intervenire, dovunque sarà stabilito dal ministro generale; <sup>3</sup>e questo, una volta ogni tre anni o entro un termine maggiore o minore, così come dal predetto ministro sarà ordinato.

<sup>4</sup>E se talora ai ministri provinciali ed ai custodi all'unanimità sembrasse che detto ministro non fosse idoneo al servizio e alla comune utilità dei frati, i predetti frati ai quali è commessa l'elezione, siano tenuti, nel nome del Signore, ad eleggersi un altro come loro custode. <sup>5</sup>Dopo il Capitolo di Pentecoste, i singoli ministri e custodi possano, se vogliono e lo credono opportuno, convocare, nello stesso anno, nei loro territori, una volta i loro frati a capitolo.

### *Capitolo IX*

#### **DEI PREDICATORI**

<sup>1</sup>I frati non predichino nella diocesi di alcun vescovo qualora dallo stesso vescovo sia stato loro proibito. <sup>2</sup>E nessun frate osi affatto predicare al popolo, se prima non sia stato esaminato ed approvato dal ministro generale di questa fraternità e non abbia ricevuto dal medesimo l'ufficio della predicazione.

<sup>3</sup>Ammonisco anche ed esorto gli stessi frati che, nella loro predicazione, le loro *parole* siano *ponderate e caste*, a utilità e a edificazione del popolo, annunciando ai fedeli i vizi e le virtù, la pena e la gloria con brevità di discorso, *poiché il Signore sulla terra parlò con parole brevi*.

### *Capitolo X*

#### **DELL'AMMONIZIONE E DELLA CORREZIONE DEI FRATI**

<sup>1</sup>I frati, che sono ministri e servi degli altri frati, visitino ed ammoniscano i loro frati e li correggano con umiltà e carità, non comandando ad essi niente che sia contro alla loro anima e alla nostra Regola. <sup>2</sup>I frati, poi, che sono sudditi, si ricordino che per Dio hanno rinnegato la propria volontà. <sup>3</sup>Perciò comando loro



fermamente di obbedire ai loro ministri in tutte quelle cose che promisero al Signore di osservare e non sono contrarie all'anima e alla nostra Regola. <sup>4</sup>E dovunque vi siano dei frati che si rendono conto e riconoscano di non poter osservare spiritualmente la Regola, debbano e possono ricorrere ai loro ministri. <sup>5</sup>I ministri, poi, li accolgano con carità e benevolenza e li trattino con tale familiarità che quelli possano parlare e fare con essi così come parlano e fanno i padroni con i loro servi; <sup>6</sup>infatti, così deve essere, che i ministri siano i servi di tutti i frati.

<sup>7</sup>Ammonisco, poi, ed esorto nel Signore Gesù Cristo, che si guardino i frati *da ogni* superbia, vana gloria, invidia, *avarizia*, cure o preoccupazioni di questo mondo, dalla detrazione e dalla mormorazione.

<sup>8</sup>E coloro che non sanno di lettere, non si preoccupino di apprenderele, ma facciano attenzione che ciò che devono desiderare sopra ogni cosa è di avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione, <sup>9</sup>di pregarlo sempre con cuore puro e di avere umiltà, pazienza nella persecuzione e nella infermità, <sup>10</sup>e di amare quelli che ci perseguitano e ci riprendono e ci calunniano, poiché dice il Signore: *Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano e vi calunniano*; <sup>11</sup>*beati quelli che sopportano persecuzione a causa della giustizia, poiché di essi è il regno dei cieli*. <sup>12</sup>*E chi persevererà fino alla fine, questi sarà salvo*.

### *Capitolo XI*

#### **CHE I FRATI NON ENTRINO NEI MONASTERI DELLE MONACHE**

<sup>1</sup>Comando fermamente a tutti i frati di non avere rapporti o conversazioni sospette con donne, <sup>2</sup>e di non entrare in monasteri di monache, eccetto quelli ai quali è stata data dalla Sede apostolica una speciale licenza. <sup>3</sup>Né si facciano padrini di uomini o di donne affinché per questa occasione non sorga scandalo tra i frati o riguardo ai frati.

### *Capitolo XII*

#### **DL COLORO CHE VANNO TRA I SARACENI E TRA GLI ALTRI INFEDELI**

<sup>1</sup>Quei frati che, per divina ispirazione, vorranno andare tra i Saraceni e tra gli altri infedeli, ne chiedano il permesso ai loro ministri provinciali. <sup>2</sup>I ministri poi non concedano a nessuno il permesso di andarvi se non a quelli che riterranno idonei ad essere mandati.

<sup>3</sup>Inoltre, impongo per obbedienza ai ministri che chiedano al signor Papa uno dei cardinali della santa Chiesa romana, il quale sia governatore, protettore e correttore di questa fraternità, <sup>4</sup>affinché, sempre sudditi e soggetti ai piedi della medesima santa Chiesa, *stabili nella fede* cattolica, osserviamo la povertà, l'umiltà e il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, che abbiamo fermamente promesso.

*Pertanto a nessuno, in alcun modo, sia lecito di invalidare questo scritto della nostra conferma o di opporsi ad esso con audacia e temerarietà. Se poi qualcuno presumerà di tentarlo, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio onnipotente e dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo.*

*Dal Laterano, il 29 novembre, anno ottavo del nostro pontificato.*

## TESTAMENTO DI SAN FRANCESCO

<sup>1</sup>Il Signore dette a me, frate Francesco, d'incominciare a fare penitenza così: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi <sup>2</sup>e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. <sup>3</sup>E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. E di poi, stetti un poco e uscii dal mondo.

<sup>4</sup>E il Signore mi dette tale fede nelle chiese che io così semplicemente pregavo e dicevo: <sup>5</sup>*Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, anche in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.*

<sup>6</sup>Poi il Signore mi dette e mi dà una così grande fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della santa Chiesa romana, a motivo del loro ordine, che anche se mi facessero persecuzione, voglio ricorrere proprio a loro. <sup>7</sup>E se io avessi tanta sapienza, quanta ne ebbe Salomone, e mi incontrassi in sacerdoti poverelli di questo mondo, nelle parrocchie in cui dimorano, non voglio predicare contro la loro volontà. <sup>8</sup>E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come miei signori. <sup>9</sup>E non voglio considerare in loro il peccato, poiché in essi io riconosco il Figlio di Dio e sono miei signori. <sup>10</sup>E faccio questo perché, dello stesso altissimo Figlio di Dio nient'altro vedo corporalmente, in questo mondo, se non il santissimo corpo e il santissimo sangue suo che essi ricevono ed essi soli amministrano agli altri. <sup>11</sup>E voglio che questi santissimi misteri sopra tutte le altre cose siano onorati, venerati e collocati in luoghi preziosi. <sup>12</sup>E dovunque troverò manoscritti con i nomi santissimi e le parole di lui in luoghi indecenti, voglio raccogliarli, e prego che siano raccolti e collocati in luogo decoroso. <sup>13</sup>E dobbiamo onorare e venerare tutti i teologi e coloro che amministrano le santissime parole divine, così come coloro che ci amministrano lo spirito e la vita.

<sup>14</sup>E dopo che il Signore mi dette dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo. <sup>15</sup>Ed io la feci scrivere con poche parole e con semplicità, e il signor Papa me la confermò. <sup>16</sup>E quelli che venivano per abbracciare questa vita, distribuivano ai poveri *tutto quello che potevano avere*, ed erano contenti di una sola tonaca, rappezzata dentro e fuori, del cingolo e delle brache. <sup>17</sup>E non volevamo avere di più. <sup>18</sup>Noi chierici dicevamo l'ufficio, conforme agli altri chierici; i laici dicevano i *Pater noster*, e assai volentieri ci fermavamo nelle chiese. <sup>19</sup>Ed eravamo illetterati e sottomessi a tutti.

<sup>20</sup>Ed io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare; e voglio fermamente che tutti gli altri frati lavorino di un lavoro quale si conviene all'onestà. <sup>21</sup>Coloro che non sanno, imparino, non per la cupidigia di ricevere la ricompensa del lavoro, ma per dare l'esempio e tener lontano l'ozio. <sup>22</sup>Quando poi non ci fosse data la ricompensa del lavoro, ricorriamo alla mensa del Signore, chiedendo l'elemosina di porta in porta. <sup>23</sup>Il Signore mi rivelò che dicessimo questo saluto: *Il Signore ti dia la pace!*

<sup>24</sup>Si guardino bene i frati di non accettare assolutamente chiese, povere abitazioni e quanto altro viene costruito per loro, se non fossero come si addice alla santa povertà, che abbiamo promesso nella Regola, sempre ospitandovi come *forestieri e pellegrini*.

<sup>25</sup>Comando fermamente per obbedienza a tutti i frati che, dovunque si trovino, non osino chiedere lettera alcuna nella curia romana, né personalmente né per interposta persona, né per una chiesa né per altro luogo né per motivo della predicazione, né per la persecuzione dei loro corpi; <sup>26</sup>ma, dovunque non saranno accolti, fuggano in altra terra a fare penitenza con la benedizione di Dio.

<sup>27</sup>E fermamente voglio obbedire al ministro generale di questa fraternità e a quel guardiano che gli piacerà di assegnarmi. <sup>28</sup>E così voglio essere prigioniero nelle sue mani, che io non possa andare o fare oltre l'obbedienza e la sua volontà, perché egli è mio signore.

<sup>29</sup>E sebbene sia semplice e infermo, tuttavia voglio sempre avere un chierico, che mi reciti l'ufficio, così come è prescritto nella Regola. <sup>30</sup>E tutti gli altri frati siano tenuti a obbedire così ai loro guardiani e a recitare l'ufficio secondo la Regola. <sup>31</sup>E se si trovassero dei frati che non recitassero l'ufficio secondo la Regola, e volessero comunque variarlo, o non fossero cattolici, tutti i frati, ovunque sono, siano tenuti, per obbedienza, ovunque trovassero uno di essi, a consegnarlo al custode più vicino al luogo ove l'avranno trovato. <sup>32</sup>E il custode sia fermamente tenuto, per obbedienza, a custodirlo severamente, come un uomo in prigionia, giorno e notte, così che non possa essergli tolto di mano, finché non lo consegni di persona nelle mani del suo ministro. <sup>33</sup>E il ministro sia fermamente tenuto, per obbedienza, a farlo scortare per mezzo di tali frati che lo custodiscano giorno e notte come un prigioniero, finché non lo consegnino al signore di Ostia, che è signore, protettore e correttore di tutta la fraternità.

<sup>34</sup>E non dicano i frati: «Questa è un'altra Regola», perché questa è un ricordo, un'ammonizione, un'esortazione e il mio testamento, che io, frate Francesco piccolino, faccio a voi, miei fratelli benedetti perché osserviamo più cattolicamente la Regola che abbiamo promesso al Signore.

<sup>35</sup>E il ministro generale e tutti gli altri ministri e custodi siano tenuti, per obbedienza, a non aggiungere e a non togliere niente da queste parole. <sup>36</sup>E sempre tengano con sé questo scritto assieme alla Regola. <sup>37</sup>E in tutti i capitoli che fanno, quando leggono la Regola, leggano anche queste parole. <sup>38</sup>E a tutti i miei frati, chierici e laici, comando fermamente, per obbedienza, che non inseriscano spiegazioni nella Regola e in queste parole dicendo: «Così si devono intendere»; <sup>39</sup>ma, come il Signore mi ha dato di dire e di scrivere con semplicità e purezza la Regola e queste parole, così cercate di comprenderle con semplicità e senza commento e di osservarle con sante opere sino alla fine.

<sup>40</sup>E chiunque osserverà queste cose, sia ricolmo in cielo della benedizione dell'altissimo Padre, e in terra sia ricolmo della benedizione del suo Figlio diletto col santissimo Spirito Paraclito e con tutte le potenze dei cieli e con tutti i santi. <sup>41</sup>Ed io frate Francesco piccolino, vostro servo, per quel poco che io posso, confermo a voi dentro e fuori questa santissima benedizione.

### **ESORTAZIONE DI S. FRANCESCO**

Dilettissimi fratelli e figli in eterno benedetti, ascoltatevi, ascoltate la voce del vostro padre: Grandi cose abbiamo promesso, maggiori sono state promesse a noi. Osserviamo quelle, aspiriamo a queste. Breve è il piacere, eterna la pena. Piccolo il patire, infinita la gloria. Molti i chiamati, pochi gli eletti; tutti avranno la loro retribuzione. *Amen.*

### **TESTAMENTO DI SIENA**

<sup>1</sup>Scrivi il modo in cui benedico tutti i miei frati che sono ora nell'Ordine e che vi entreranno fino alla fine del mondo. <sup>2</sup>E siccome per la mia debolezza e per la sofferenza della malattia non posso parlare, in tre parole mostrerò brevemente la mia volontà e la mia intenzione a tutti i frati presenti e futuri. <sup>3</sup>Cioè: in ossequio alla mia memoria, alla benedizione e al testamento, sempre si amino tra loro come io li ho amati e li amo; <sup>4</sup>sempre amino ed osservino nostra signora la santa povertà; <sup>5</sup>e sempre siano fedeli sudditi dei prelati e chierici della santa madre Chiesa.



**COSTITUZIONI GENERALI**  
DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI

DECRETO

Il Capitolo generale dell'Ordine dei Frati Minori, celebrato in Assisi nell'anno 1985, revisionò e promulgò le Costituzioni rinnovate secondo i principi del Concilio Vaticano II e accomodate al definitivo vigente Diritto Canonico. Il Ministro generale, con il suo Definitorio, le sottopose per l'approvazione alla Sede Apostolica.

I fratelli dell'Ordine dei Frati Minori, imitatori degli esempi di Cristo povero e crocifisso, del suo Vangelo, si propongono di vivere radicalmente nella Chiesa secondo la forma che lo stesso Serafico Padre e Fondatore della Famiglia francescana visse e propose ai suoi figli e che Onorio III confermò. Per questa stessa ragione essi si propongono di vivere secondo il Vangelo, nello spirito dell'orazione ed in fraternità. Anche a tutti gli uomini, che attirati dallo stesso Serafico Padre si riconoscono fratelli, essi intendono gioiosamente servire in spirito di francescana minorità, come testimoni e messaggeri di penitenza, di riconciliazione, di giustizia e di pace. E perché questo eccellente, ma difficoltoso proposito sia più facilmente raggiunto, oltre la Regola scritta dal Serafico Padre e approvata dalla Sede Apostolica, viene dato un valido aiuto a tutti i fratelli dell'Ordine con le rinnovate Costituzioni.

La Congregazione per i Religiosi e per gli Istituti secolari, dopo aver fatto esaminare il testo dai suoi Consultori, dopo l'oculato e favorevole voto del Congresso del 30 settembre di questo anno, in forza del presente decreto approva e conferma le Costituzioni dell'Ordine dei Frati Minori, con le variazioni emerse nello stesso Congresso, come risulta dall'esemplare scritto in lingua latina che è conservato nel suo archivio.

I Frati Minori, secondo l'esempio di S. Francesco che con grande amore seguì Cristo e la Chiesa, si adoperino con rinnovato vigore, affinché testimonino anche agli uomini del nostro tempo la sequela dello stesso Cristo povero e crocifisso, l'altissima contemplazione, l'amore alla verità del Vangelo e la fedeltà verso la Chiesa. Essi abbiano a cuore di imitare costantemente lo stesso Serafico Padre ed il suo apostolato francescano nell'amore e nella sollecitudine per gli uomini, soprattutto poveri.

Si osservi tutto ciò che per diritto deve essere osservato. Nonostante qualsiasi disposizione contraria.

*Roma, 8 dicembre 1986*  
*Solennità dell'Immacolata Concezione*  
*della Beata Vergine Maria.*

GIROLAMO CARD. HAMER, O.P.  
*Prefetto*

† VINCENZO FAGIOLO  
*Arcivescovo*  
*Segretario*

DECRETO

La legislazione generale dell'Ordine, tralasciando la Regola bollata in quanto suo fondamento, viene ora presentata in due distinte collezioni giuridiche (cfr. *CIC* 587), cioè: le COSTITUZIONI GENERALI che con la Regola costituiscono il solo codice fondamentale della legislazione, e gli STATUTI GENERALI, che raccolgono le altre norme, come complemento delle stesse Costituzioni generali.

Il Capitolo Generale, celebrato in Assisi nell'anno di grazia 1985, dopo lunga e solerte preparazione stese ed approvò il testo delle nuove Costituzioni Generali, perché secondo la norma fosse presentato per l'approvazione alla Sede Apostolica.

La Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari, con decreto del giorno 8 dicembre 1986, approvò e confermò le stesse Costituzioni, tuttavia con alcune modifiche del testo emerse nel Congresso dello stesso Dicastero.

Noi dunque, fatto ciò che era da farsi secondo l'ordine della stessa Congregazione, usando delle facoltà che ci competono per l'ufficio e ottenuto il voto favorevole del Definitorio generale nel congresso celebrato il 22 luglio 1987, con il presente Decreto,

promulghiamo e dichiariamo promulgate le  
COSTITUZIONI GENERALI

Notifichiamo dunque e ordiniamo che tutto quanto è contenuto in queste Costituzioni, sia obbligatorio dal 17 settembre 1987.

La beatissima Vergine, ancella e madre del Signore, la stessa «Madre della misericordia che nella sua dimora» (cfr. *Leg. S. Clarae*, 8) della Porziuncola, capo e madre del nostro Ordine, partorì una nuova milizia di poveri ci aiuti perché ci faccia continuamente crescere nella vera vita dei frati minori.

*Roma, Curia generale dell'Ordine*  
*2 agosto 1987*

FR. JOHN VAUGHN, OFM  
*Ministro generale*

FR. LOUIS BRENNAN, OFM  
*Segretario dell'Ordine*

CONGREGAZIONE  
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA  
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

Vaticano, 31 ottobre 2003

Prot. 61-1/2003

## DECRETO

Reverendo Padre,

è pervenuta la Sua del 9 ottobre u.s. (Prot. n. 093694) con la quale ha sottoposto all'approvazione di questo Dicastero la richiesta di modifica degli artt. nn. 1 §2; 168; 169 §1; 170 §2; 171 §1-2; 173; 174; 175 §2 delle Costituzioni Generali del Suo Ordine, secondo il testo allegato.

Non avendo rinvenuto nella suddetta petizione alcuna irregolarità e incompatibilità con il diritto universale della Chiesa, questa Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, approva e conferma le modifiche dei suddetti articoli delle Costituzioni Generali.

Con l'occasione, mi è gradito salutarLa cordialmente nel Signore.

EDUARDO CARD. MARTÍNEZ SOMALO  
*Prefetto*

P. JESÚS TORRES, C.M.F.  
*Sottosegretario*



Vaticano, 22 maggio 2004

Prot. M 64-1/97

DECRETO

Reverendo Padre,

è pervenuta la Sua del 25 u.s. (Prot. n. 094326) con la quale ha sottoposto all'approvazione di questo Dicastero la richiesta di modifica dell'art. 5 §2 delle Costituzioni Generali del Suo Ordine secondo il testo latino allegato.

Non avendo rinvenuto nella suddetta petizione alcuna irregolarità e incompatibilità con il diritto universale della Chiesa, questa Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica approva e conferma la modifica del suddetto articolo delle Costituzioni Generali.

Nel contempo si prende atto delle traduzioni in italiano, spagnolo e inglese del testo della nuova Formula di professione di cui al citato art. 5 §2.

Con l'occasione, mi è gradito salutarLa cordialmente nel Signore.

† FRANC RODÉ, C.M.  
*Prefetto*

† PIERGIORGIO SILVANO NESTI, C.P.  
*Segretario*

DECRETO

Il Capitolo generale celebrato ad Assisi nel maggio del 2003 apportò alcune modifiche alle *Costituzioni generali*, e precisamente agli Articoli: 1 §2; 168; 169 §1; 170 §2; 171 §§1-2; 173; 174; 175 §2.

La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, con Lettera del 31 Ottobre 2003, le approvò (Prot. n. 61-1/2003) e, su richiesta del Ministro generale, previo consenso del suo Definitorio, con Lettera del 22 maggio 2004, ha approvato anche l'Art. 5 §2 (Prot. n. M 64-1/97), in cui è riportato il testo latino della Formula di professione, che è la traduzione del testo italiano, già approvato in data 29 marzo 2000 dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (Prot. n. 1010/99/L).

Noi, pertanto, ottenuto il voto del Definitorio generale, nel Congresso del 5 luglio 2004, in virtù delle facoltà che ci competono,

PROMULGHIAMO E  
DICHIARIAMO PROMULGATI

i seguenti Articoli modificati delle *Costituzioni generali*, e cioè: 1 §2; 5 §2; 168; 169 §1; 170 §2; 171 §§1-2; 173; 174; 175 §2, e ordiniamo che le rispettive norme vadano in vigore dal giorno 8 dicembre 2004.

JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO  
*Ministro generale*

SANDRO OVEREND RIGILLO  
*Segretario dell'Ordine*

Roma, 15 luglio 2004,  
Festa di S. Bonaventura

CONGREGAZIONE  
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA  
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

Prot. M. 64 -1/2003

DECRETO

**BEATISSIMO PADRE**

il Ministro Generale dell'Ordine  
dei Frati Minori, a nome del Capitolo Generale,  
chiede a Vostra Santità  
l'approvazione delle modifiche dell'art. 168  
delle Costituzioni Generali del suo Istituto.

La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, esaminate le modifiche proposte, con il presente Rescritto le approva e le conferma, secondo il testo redatto in lingua latina, presentato con lo scritto dell'8 dicembre 2009, di cui è conservata copia nel proprio Archivio.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario.  
Città del Vaticano, 14 dicembre 2009.

Franc Cardo Rodé, CM  
*Prefetto*

P. Sebastiano Paciolla, O. Cist.  
*Sottosegretario*

DECRETO

Il Capitolo generale dell'Ordine dei Frati Minori, celebrato in Assisi nell'anno 2009, ha cambiato il testo dell'Articolo 168 delle Costituzioni generali.

La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica ha approvato questo cambiamento con lettera del 14 dicembre 2009 (Prot. n. M.64-1/2003).

E così, ottenuto il voto del Definitorio generale nel congresso dell'11 novembre 2009, noi usando delle facoltà che ci competono per ufficio, in virtù del presente Decreto

PROMULGHIAMO E  
DICHIARIAMO PROMULGATO

il testo dell'Articolo 168 delle Costituzioni generali e ordiamo che quanto è contenuto nello stesso Articolo sia obbligatorio a partire dal 19 marzo 2010.

JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO  
*Ministro generale*

AIDAN MCGRATH  
*Segretario dell'Ordine*

Roma, 2 febbraio 2010,  
festa della Presentazione del Signore

NOTA DELLA REDAZIONE

Il Definitorio generale, nel Congresso del 2 febbraio 2010, dopo attenta revisione dei rispettivi testi, ha approvato anche le traduzioni delle Costituzioni generali nelle tre lingue ufficiali dell'Ordine: italiana, inglese e spagnola, da usarsi tenendo presente che il testo autentico è quello latino.

## SIGLE E ABBREVIAZIONI

### 1. Sacra Scrittura

Col	Colossesi
1Cor	Prima Corinti
2Cor	Seconda Corinti
Ef	Efesini
Eb	Ebrei
Gc	Giacomo
Gv	Giovanni
Lc	Luca
Mc	Marco
Mt	Matteo
1Pt	Prima Pietro
Fil	Filippesi
Sal	Salmi
Rm	Romani
Tb	Tobia
1Ts	Prima Tessalonicesi
2Tm	Seconda Timoteo

### 2. Documenti della Chiesa

AA	Apostolica Actuositatem
AAS	Acta Apostolicae Sedis
AG	Ad Gentes
CIC	Codice di Diritto Canonico
DH	Dignitatis Humanae
EN	Evangelii Nuntiandi
ES	Ecclesiae Sanctae
GS	Gaudium et Spes
LG	Lumen Gentium
Litt. SCR	Litterae Sacrae Congregationis pro Religiosis «De S. Regula eiusque interpretatione necnon de paupertate franciscana» (2.II.1970)
Litt. CIVCSVA	Litt. Congr. pro Inst. vitae consecr. et Soc. vitae apost. (31.X.2003)
Litt. CIVCSVA	Litt. Congr. pro Inst. vitae consecr. et Soc. vitae apost. (22.V.2004)
ORSPR	Ordo romano-seraphicus professionis religiosae
OT	Optatam Totius
PC	Perfectae Caritatis
PO	Presbyterorum Ordinis
SC	Sacrosanctum Concilium
RH	Redemptor Hominis
UR	Unitatis Redintegratio

### 3. Scritti di San Francesco e Fonti Francescane

AF	Analecta Franciscana
Am	Ammonizioni
Ant Lora	Antifona alle Lodi per ogni ora
Ant Magn	Antifona al Magnificat
BF	Bullarium Franciscanum
Cant	Cantico delle creature
1Cel	Vita prima di Tommaso da Celano
2Cel	Vita seconda di Tommaso da Celano

Cer	Del comportamento dei frati negli eremi
Fvit	Forma di vita (alle «povere Signore»)
Lch	Lettera a tutti i chierici
Lcust	Lettera a tutti i custodi
Legper	Leggenda perugina
2Lf	Lettera a tutti i fedeli (2a redazione)
Lmin	Lettera ad un ministro
LOrd	Lettera a tutto l'Ordine
Rb	Regola bollata
Rnb	Regola non bollata
RsC	Regola di santa Chiara
SalV	Saluto alla Vergine
Salvir	Saluto alle virtù
Test	Testamento
Uffrit	Ufficio ritmico

#### 4. Documenti dell'Ordine

Bah	Il Vangelo ci sfida, Messaggio del Consiglio plenario, Salvador de Bahia 1983.
CG 1979	Acta Capituli generalis ordinarii, Assisi 1979.
CCGG 73	Costituzioni generali, Roma 1973.
CPO 81	Documento sulla formazione, Consiglio plenario, Roma 1981.
CPO 01	Consiglio plenario dell'Ordine dei Frati Minori, Guadalajara 2001, Roma 2001.
Mad	La vocazione dell'Ordine oggi, Dichiarazione del Capitolo generale, Madrid 1973.
Med F	De institutione in Ordine Fratrum Minorum, Documento del Capitolo generale straordinario, Medellin 1971.
Med M	Vocatio missionaria franciscana in mundo hodierno, Documento del Capitolo generale straordinario, Medellin 1971.
OPR	Ordo romano-serafico della Professione religiosa per il Primo Ordine Francescano e il Terz'Ordine Regolare, 2001.

## CAPITOLO I

### «OSSERVARE IL SANTO VANGELO DEL NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO»

(Rb 1,1)

#### TITOLO I

#### Principi fondamentali dell'Ordine

##### ARTICOLO 1

§1 L'Ordine dei Frati Minori, fondato da san Francesco d'Assisi, è una Fraternità<sup>1</sup> nella quale, mediante la professione religiosa, i frati, seguendo più da vicino Cristo, mossi dallo Spirito Santo, si donano totalmente a Dio amato sopra ogni cosa, vivendo il Vangelo nella Chiesa, secondo la forma osservata e proposta da san Francesco.<sup>2</sup>

§2 Quali seguaci di san Francesco, i frati devono condurre una vita radicalmente evangelica: vivendo in spirito di orazione e devozione ed in comunione fraterna, dando testimonianza di penitenza e di minorità, portando in tutto il mondo l'annuncio del Vangelo, con carità verso tutti gli uomini, predicando, con i fatti, riconciliazione, pace e giustizia,<sup>3</sup> e manifestando sommo rispetto verso il creato.

##### ARTICOLO 2

§1 La Regola dei Frati Minori confermata da Papa Onorio III<sup>4</sup> è il fondamento della vita e della legislazione dell'Ordine, e tutto ciò che è contenuto in essa deve essere inteso e osservato in un contesto vitale, secondo il pensiero di san Francesco, espresso soprattutto nei suoi scritti, il senso della Chiesa e le sane tradizioni dell'Ordine.<sup>5</sup>

§2 Per poter maggiormente conoscere ed osservare fedelmente «lo spirito e le finalità proprie del Fondatore»,<sup>6</sup> insieme alla Regola i frati si studino di esaminare, capire e venerare la vita e gli scritti di san Francesco e dei suoi seguaci.

##### ARTICOLO 3

§1 L'Ordine dei Frati Minori è composto da frati sia chierici sia laici.<sup>7</sup> In forza della professione, tutti i frati sono veramente uguali nei diritti e nei doveri religiosi, eccettuato ciò che proviene dall'Ordine sacro.

§2 L'Ordine dei Frati Minori dalla Chiesa è annoverato tra gli Istituti clericali.

##### ARTICOLO 4

§1 I Frati Minori, inseriti nel popolo di Dio, attenti ai nuovi segni dei tempi<sup>8</sup> e rispondendo alle condizioni del mondo che si evolve, siano sempre fedeli al sentire della Chiesa, ne condividano le iniziative e le proposte, e le sostengano secondo le proprie possibilità.<sup>9</sup>

§2 Tutti e singoli i frati prestino obbedienza e reverenza al Signor Papa, cui sono in modo speciale legati dalla propria Regola e dal voto di obbedienza;<sup>10</sup> nell'esercizio del ministero pastorale, poi, siano soggetti all'autorità dei Vescovi;<sup>11</sup> inoltre, secondo il desiderio e l'esempio di san Francesco, trattino sempre con il dovuto rispetto i Vescovi e i Sacerdoti.<sup>12</sup>

1 Cf. Rb 8,1; 12,3; 18,2; 19,2; Test 27.33.

2 Cf. Test 14,15; CIC 573.662.

3 Cf. Rnb 17,3.

4 Cf. Test 15.

5 Cf. GS 4.31.

6 Cf. PC 2b.

7 Cf. Rb 3,1-3; Rnb 3,3-10; 15,1; 17,5; 20,1; Test 18.38.

8 Cf. GS 4.

9 Cf. CIC 208.209.210.

10 Cf. Rb 1,2; CIC 590.

11 Cf. Rb 1,2; CIC 590.

12 Cf. Test 6.10.

## TITOLO II La professione

### ARTICOLO 5

§1 I Frati, portando a compimento la loro consacrazione battesimale e rispondendo alla divina chiamata, si abbandonano totalmente a Dio sommamente amato,<sup>13</sup> con la professione di obbedienza, povertà e castità, da vivere secondo lo spirito di san Francesco; contraggono un patto con Dio, e la loro vita diviene per tutta l'esistenza come un sacrificio offerto a Dio nella carità.<sup>14</sup>

§2 La professione, nel nostro Ordine, nelle mani del legittimo Ministro, si esprime così:

A lode e gloria della santissima Trinità.  
Io, fr. N.,  
poiché il Signore mi ha ispirato  
di seguire più da vicino il Vangelo  
e le orme di nostro Signore Gesù Cristo,  
davanti ai fratelli qui presenti,  
nelle tue mani, fr. N.,  
con fede salda e volontà decisa:  
faccio voto a Dio Padre santo e onnipotente  
di vivere per tutto il tempo della mia vita  
(o per... ann...)  
in obbedienza, senza niente di proprio e in castità,  
e insieme professo  
la vita e la Regola dei Frati Minori  
confermata da Papa Onorio  
promettendo di osservarla fedelmente  
secondo le Costituzioni generali dell'Ordine dei Frati Minori.  
Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa Fraternità  
perché, con l'efficace azione dello Spirito santo,  
guidato dall'esempio di Maria Immacolata,  
per l'intercessione del nostro Padre san Francesco  
e di tutti i santi,  
sostenuto dal vostro fraterno aiuto,  
possa tendere costantemente alla perfetta carità  
nel servizio di Dio, della Chiesa e degli uomini.

### ARTICOLO 6

§1 Con la professione religiosa i frati promettono, con voto pubblico, di osservare i tre Consigli evangelici, sono consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e vengono incorporati all'Ordine dei Frati Minori, con i diritti ed i doveri definiti dal diritto universale e proprio.<sup>15</sup>

§2 Tuttavia i frati devono non solo osservare fedelmente e integralmente i Consigli evangelici, ma anche vivere secondo la Regola di san Francesco, queste Costituzioni e le altre norme del diritto particolare, e così tendere alla perfezione del proprio stato.<sup>16</sup>

---

13 Cf. LG 44.

14 Cf. CIC 607,1.

15 Cf. CIC 607,1; 654.

16 Cf. CIC 598,2.



## ARTICOLO 7

§1 Con il voto di obbedienza i frati, seguendo Gesù Cristo «che ha posto la sua volontà nella volontà del Padre»,<sup>17</sup> rinunciano a se stessi,<sup>18</sup> assoggettano la loro volontà ai loro legittimi Ministri e Guardiani «in tutte le cose che promisero al Signore di osservare»,<sup>19</sup> così da raggiungere la propria maturità personale e la piena libertà dei figli di Dio.<sup>20</sup>

§2 Tutti i frati debbono speciale obbedienza e riverenza al Ministro generale, legittimo successore di san Francesco, per il bene della Chiesa e dell'Ordine, come segno di unità e di comunione di tutta la Fraternità.<sup>21</sup>

§3 I frati «per carità di spirito volentieri si servano e si obbediscano l'un l'altro»<sup>22</sup> ricercando insieme i segni della volontà del Signore Dio.

## ARTICOLO 8

§1 Con il voto di povertà i Frati Minori, seguendo Gesù Cristo «che per noi si fece povero in questo mondo»,<sup>23</sup> rinunciano al diritto di usare e di disporre dei beni materiali senza il permesso dei Ministri e dei Guardiani; ed emessa la professione solenne, anche al diritto di proprietà; e come servi umili, si affidano alla provvidenza del Padre celeste.<sup>24</sup>

§2 I frati, ricordando che l'altissima povertà deriva da Cristo e dalla sua Madre poverella e, memori delle parole del Vangelo: «Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri»,<sup>25</sup> si studino di avere sorte in comune con i poveri.

§3 Per la vita povera dei frati non basta sottomettersi completamente ai Ministri e ai Guardiani nell'uso delle cose, ma è necessario che siano poveri di fatto e di spirito, che conducano una vita laboriosa e sobria<sup>26</sup> e che sull'esempio di Cristo siano lieti «quando vivono tra persone di poco conto e disprezzate, tra i poveri e i deboli, gli infermi e i lebbrosi, e tra i mendicanti lungo la strada»,<sup>27</sup> e che tutto questo manifestino chiaramente, in modo sia individuale che comune, nonché con forme nuove.

## ARTICOLO 9

§1 Con il voto di castità, i frati conducono una vita celibe «per il Regno dei cieli»<sup>28</sup> in purezza di animo e di corpo,<sup>29</sup> affinché pensino alle cose del Signore con cuore indiviso,<sup>30</sup> e nella vita evangelica e fraterna, «con tutto lo slancio, con tutto l'affetto, con i sentimenti più profondi, con tutto il desiderio e la volontà», amino il Signore Dio.<sup>31</sup>

§2 Tutti i frati considerino la castità un dono di Dio, che è segno della vita futura e fonte di una più ricca fecondità; al fine di conservare questo dono si adottino tutti i sussidi, naturali e soprannaturali, raccomandati dalla Chiesa e dall'Ordine.<sup>32</sup>

§3 I Ministri, i Guardiani e tutti i frati si ricordino che la castità è custodita con maggior sicurezza quando nella vita comune è in vigore la carità; perciò vigilino che nella Fraternità sia promosso l'amore fraterno.<sup>33</sup>

---

17 2Lf 10.  
18 Cf. Mt 16,24.  
19 Rb 10,3.  
20 Cf. PC 14.  
21 Cf. Rb 1,3.  
22 Rnb 5,14.  
23 Rb 6,3.  
24 Cf. CIC 600.  
25 Lc 18,22.  
26 2Lf 47; CIC 600.  
27 Rnb 9,2.  
28 Mt 19,21.  
29 Cf. Am 16,2; CIC 599.  
30 1Cor 7,34.  
31 Rnb 23,8.  
32 Cf. CIC 599.  
33 Cf. PC 12.

**§4** Per vivere il voto di castità, i frati custodiscano la purezza del cuore e si curino di guardare umilmente e devotamente tutte le creature, consapevoli che esse sono state create per la gloria di Dio.<sup>34</sup>

### TITOLO III Leggi dell'Ordine

#### ARTICOLO 10

L'interpretazione autentica della Regola di san Francesco è riservata alla Santa Sede. Al Capitolo generale invece compete il diritto di adattare la Regola stessa ai nuovi tempi e di fare interpretazioni, che tuttavia hanno bisogno dell'approvazione della Santa Sede.

#### ARTICOLO 11

Gli elementi della Regola che sono accolti nel diritto canonico vigente, o che nelle Costituzioni generali, con l'approvazione della Santa Sede, sono autenticamente interpretati, devono essere intesi e osservati, così come ivi sono accolti o dichiarati.

#### ARTICOLO 12

**§1** Le Costituzioni generali contengono le norme fondamentali per regolare dovunque la vita di tutti i frati secondo la Regola.<sup>35</sup>

**§2** Tutti i frati si impegnino con la massima diligenza ad osservare le leggi contenute in queste Costituzioni. Senza la loro fedele osservanza a stento si possono raggiungere la comunione fraterna e la perfezione evangelica nel modo proprio dell'Ordine.

**§3** I frati delle Chiese di rito orientale, i quali costituiscono un segno luminoso dell'universalità del carisma francescano, procurino di osservare queste Costituzioni unitamente al diritto particolare.

#### ARTICOLO 13

Spetta al Capitolo generale redigere, modificare, derogare, completare e abrogare le Costituzioni generali, fermo restando il prescritto del can. 587 §2.

#### ARTICOLO 14

**§1** Gli Statuti generali, in quanto norme complementari delle Costituzioni generali, devono essere osservati da tutti.

**§2** Spetta al Capitolo generale redigere, modificare, derogare, completare e abrogare gli Statuti generali.<sup>36</sup>

#### ARTICOLO 15

**§1** L'interpretazione dichiarativa delle Costituzioni generali spetta al Capitolo generale; invece l'interpretazione autentica è riservata alla Santa Sede.

**§2** L'interpretazione delle Costituzioni generali data come atto amministrativo dal Consiglio plenario dell'Ordine, o fatta dal Definitorio generale, ha valore soltanto per i casi per i quali è stata rilasciata.

**§3** L'interpretazione autentica degli Statuti generali spetta al Capitolo generale; fuori Capitolo al Consiglio plenario dell'Ordine e al Definitorio generale, ed ha valore soltanto per i casi per i quali è stata data, fino al prossimo Capitolo generale dell'Ordine, eccetto che venga approvata dal medesimo.

#### ARTICOLO 16

**§1** Le Province e le altre Entità dell'Ordine, comunque denominate, debbono avere i loro Statuti particolari, compilati secondo le esigenze dei luoghi e dei tempi, e non contrari alle norme di queste Costituzioni e degli Statuti generali.<sup>37</sup>

---

34 Cf. Rnb 23,1.

35 Cf. CIC 578; 587,1.

36 Cf. CIC 587,4.

37 Cf. CIC 587,4.

§2 Gli Statuti speciali e i Regolamenti, così per tutto l'Ordine, come per qualche sua Entità, siano redatti dalla competente autorità.<sup>38</sup>

#### ARTICOLO 17

§1 Da ciò che appartiene alla sostanza della vita religiosa e, se non è detto espressamente altrimenti, dalle leggi costitutive delle Costituzioni generali, nessun Ministro può dispensare. Invece, dalle leggi contenute negli Statuti generali e particolari, il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, per giusta e ragionevole causa, può dispensare.

§2 Per giusta e ragionevole causa e, in casi particolari, anche abitualmente, dalle leggi disciplinari emanate dall'Ordine, ma non da quelle espressamente escluse, possono dispensare:

1. il Ministro generale, i singoli frati in tutto l'Ordine;
2. il Ministro provinciale, i suoi frati ovunque dimorino e gli ospiti che si trovano nella sua Provincia, a meno che la dispensa non sia riservata al Ministro generale;
3. il Guardiano, i suoi frati ovunque si trovino, e gli altri che si trovano nel suo distretto, a meno che la dispensa non sia riservata ai Ministri.

§3 Tuttavia, la dispensa abituale in favore dei frati di un'intera Provincia spetta al Ministro generale, e in favore di tutti i frati di una Casa al Ministro provinciale.

#### ARTICOLO 18

§1 Le dispense o le altre concessioni di qualsiasi genere, rilasciate, per scritto, dai Ministri, sia ai singoli frati, sia alle Fraternità, non decadono venuto meno il diritto del concedente, purché, da clausole aggiunte, non risulti diversamente.<sup>39</sup>

§2 Una grazia negata dal Ministro generale o provinciale, non può essere validamente ottenuta – anche se il rifiuto è stato dichiarato – da parte del rispettivo Vicario, senza il consenso del Ministro.<sup>40</sup>

---

38 Cf. CIC 94.95.

39 Cf. CIC 37.46.81.

40 Cf. CIC 65,1.

## CAPITOLO II

### SPIRITO DI ORAZIONE E DEVOZIONE

(Cf. *Rb* 5,2)

#### TITOLO I

#### Vita di orazione

##### ARTICOLO 19

§1 I frati, fedeli alla propria professione, seguono nella preghiera Cristo, il quale eleva al Padre un perfetto rendimento di grazie ed è «vivo per intercedere in nostro favore».<sup>41</sup>

§2 Seguendo le orme di san Francesco, «non più un uomo che pregava ma una vera preghiera egli stesso»,<sup>42</sup> i frati, allontanato ogni impedimento e messa da parte ogni preoccupazione ed affanno, servano, amino, onorino e adorino il Signore Dio con cuore mondo e mente pura, «poiché è necessario pregare sempre senza stancarsi»;<sup>43</sup> infatti «il Padre cerca tali adoratori».<sup>44</sup>

##### ARTICOLO 20

§1 I frati, ricordando di essere stati creati ad immagine del diletto Figlio di Dio,<sup>45</sup> lodino il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo con tutte le sue creature,<sup>46</sup> restituiscano tutti i beni all'altissimo Signore Dio, e di tutto Gli rendano grazie.<sup>47</sup>

§2 Esaltino e celebrino, con rinnovata quotidiana letizia, l'amore che il Padre, «che ci creò, redense e salverà per la sua sola misericordia», ha per il mondo e per noi.<sup>48</sup>

##### ARTICOLO 21

§1 Secondo l'esempio e la dottrina di san Francesco, i frati prestino «tutta la riverenza ed ogni onore»<sup>49</sup> al sacramento del Santissimo Corpo e Sangue del Signore, poiché in Esso è contenuto tutto il bene spirituale della Chiesa,<sup>50</sup> e con mezzi idonei accrescano in se stessi l'amore e la cura diligente di così grande Mistero.<sup>51</sup>

§2 Tutti i frati che abitano o si ritrovano nel medesimo luogo, tutti i giorni se possibile, con purezza e riverenza celebrino la santissima Eucaristia in comune, in modo che sia veramente il centro e la sorgente di tutta la comunione fraterna.<sup>52</sup>

§3 Seguendo l'esempio di san Francesco, che fino al termine della sua vita volle che «questi santissimi misteri fossero sopra ogni cosa onorati, venerati e collocati in luoghi preziosi»,<sup>53</sup> i frati abbiano in ogni Casa almeno un oratorio dove sia conservata la santissima Eucaristia, affinché sia alimentata la comunione fraterna e la devozione a così grande mistero.

##### ARTICOLO 22

§1 Poiché la vita e la Regola dei Frati consiste nell'osservanza del santo Vangelo,<sup>54</sup> i frati attendano alla lettura e alla meditazione del santo Vangelo e delle altre Scritture,<sup>55</sup> affinché, progredendo nella comprensione della Parola di Dio, possano conseguire con pienezza la perfezione del loro stato.

41 *Eb* 7,25.

42 *2Cel* 95.

43 *Lc* 18,1.

44 *Gv* 4,23; *Rnb* 22,26.29-30.

45 Cf. *Am* 5,1.

46 Cf. *Cant* 3.

47 Cf. *Rnb* 17,7.

48 Cf. *Rnb* 23,8.

49 *LOrd* 12.

50 Cf. *PO* 5.

51 Cf. *Test* 11.

52 Cf. *LOrd* 12.30-33; *CIC* 663,2; 902.

53 *Test* 11; *CIC* 608.

54 Cf. *Rb* 1,1.

55 Cf. *PC* 6; *CIC* 663,3.

§2 Come seguaci di san Francesco, i frati mostrino somma venerazione verso «i santissimi nomi e le parole del Signore e le conservino decorosamente»,<sup>56</sup> e facciano sacre celebrazioni della Parola, sia in comune che con il popolo di Dio.

#### ARTICOLO 23

§1 I frati celebrino la Liturgia delle Ore, secondo il precetto della Regola,<sup>57</sup> affinché l'intero corso del giorno e della notte sia santificato mediante la lode di Dio.<sup>58</sup>

§2 Ovunque i frati vivono e dovunque si riuniscono, la Liturgia delle Ore sia la loro preghiera comune, e di solito si faccia comunitariamente, salva la libertà dei frati di recitare l'Ufficio dei «Pater Noster», secondo la Regola.<sup>59</sup>

§3 La celebrazione in comune della Liturgia delle Ore non è legata ad un luogo determinato, ma alla Fraternità. Tuttavia si preferisca la chiesa o l'oratorio, sia perché è luogo sacro, sia perché ivi più facilmente il popolo di Dio può partecipare alla preghiera dei frati.

#### ARTICOLO 24

Attenti allo spirito di orazione e di devozione, tutti i frati si dedichino ogni giorno all'orazione mentale, sia singolarmente che comunitariamente.<sup>60</sup>

#### ARTICOLO 25

Spetta agli Statuti stabilire il tempo e le altre modalità delle celebrazioni e della preghiera in comune, sia che si tratti dell'Eucaristia e della Liturgia delle Ore, sia della Parola di Dio e dell'orazione mentale.

#### ARTICOLO 26

§1 I frati tengano in grande considerazione gli esercizi di pietà, raccomandati dalla tradizione dell'Ordine, verso i misteri della vita di Cristo, che favoriscono l'unione con Lui.

§2 I frati abbiano una particolare devozione verso la Vergine Maria nel mistero dell'Immacolata Concezione, che è «Vergine fatta Chiesa»;<sup>61</sup> e secondo le forme francescane del culto mariano, esprimano, favoriscano e seguano l'esempio della Patrona dell'Ordine, che si proclamò “serva del Signore”.<sup>62</sup>

§3 I frati, inoltre, siano devoti del Serafico Padre Francesco, e ne seguano sempre la vita e la dottrina, essendo egli «forma minorum».

§4 Tutti gli esercizi di pietà siano solidamente fondati sulla Sacra Scrittura, sulla dottrina teologica e adeguati alle norme liturgiche della Chiesa.<sup>63</sup>

#### ARTICOLO 27

§1 I frati, rimanendo fedeli al loro proposito di vivere tra le persone semplici, favoriscano le sane forme della pietà popolare, di cui nutrano la vita cristiana tanto dei fedeli che propria.

§2 Si impegnino i frati a pregare con il popolo, assumendone la realtà di vita, nonché condividendone in semplicità la speranza e la fede.

#### ARTICOLO 28

§1 I frati, ricordando che tutte le altre cose temporali devono servire allo spirito della santa orazione e devozione, curino che tale spirito non soffra alcun danno a causa di una eccessiva attività.<sup>64</sup>

56 Test 12.

57 Cf. Rb 3,1-3; CIC 1174.

58 Cf. SC 84.

59 Cf. Rb 3,3; RsC 3,3.

60 Cf. CIC 663,3.

61 SalV 1; cf. CIC 663,4.

62 Lc 1,38.

63 Cf. SC 13.

64 Cf. Rb 5.

§2 Per custodire nei loro cuori le cose buone che il Signore ispira loro,<sup>65</sup> i frati adottino la necessaria discrezione nell'uso dei mezzi di comunicazione.<sup>66</sup>

#### ARTICOLO 29

La dimensione contemplativa della nostra vocazione francescana sia alimentata anche con nuove forme, che rispondano alla sensibilità del mondo d'oggi, affinché aumentino la volontà e i propositi sia dell'orazione comunitaria, sia dell'orazione individuale.<sup>67</sup>

#### ARTICOLO 30

§1 Per confermare lo spirito di orazione e devozione, i frati, nel tempo stabilito, praticino fedelmente il ritiro e ogni anno gli esercizi spirituali.<sup>68</sup>

§2 Negli Statuti siano stabiliti la durata del ritiro e degli esercizi spirituali, e altre nuove forme ed occasioni per coltivare lo spirito di preghiera.

#### ARTICOLO 31

§1 Deve stare a cuore a tutti e singoli i frati che si trovino eremitaggi, luoghi di ritiro o di solitudine, quale testimonianza della vita contemplativa attuale nel nostro Ordine.

§2 A quei frati che, per un tempo più breve o più lungo sono chiamati a questa vita e chiedono ragionevolmente, i Ministri concedano l'obbedienza con la benedizione del Signore.

§3 La vita dei frati in questi luoghi potrà essere ordinata da quella semplice Regola, adattata alle singole situazioni, che compose lo stesso Serafico Padre per gli eremi, oppure da norme redatte secondo gli Statuti.

## TITOLO II Vita di penitenza

#### ARTICOLO 32

§1 I Frati Minori, ai quali il Signore ha dato la grazia di «incominciare a far penitenza»,<sup>69</sup> prestando sempre attenzione alle parole di Gesù Cristo: «Convertitevi e credete al Vangelo»,<sup>70</sup> rinnovino senza interruzione lo spirito di conversione.

§2 I frati si ricordino che uscendo dal secolo<sup>71</sup> rinnegarono lo spirito della carne, in quanto contrario ad ogni bene;<sup>72</sup> perciò, memori delle parole di san Francesco, «devono desiderare sopra ogni altra cosa di avere lo spirito del Signore e la sua santa operazione»,<sup>73</sup> si adoperino di fare degni frutti di penitenza, mediante la continua conversione del cuore.

§3 Come san Francesco incominciò la sua vita di penitenza servendo i lebbrosi e in essi scopri Gesù Cristo, allo stesso modo i frati, in spirito di penitenza, curino di servire ai più piccoli tra gli uomini, riconoscendo in essi il Figlio di Dio.<sup>74</sup>

#### ARTICOLO 33

§1 Il Padre, ricco di misericordia, ci ha riconciliati a sé mediante Cristo ed ha affidato agli uomini il ministero della riconciliazione; i frati, dunque, si riconcilino con il Signore Dio, con se stessi, con la Fraternità e con gli uomini; ed esercitino questo ministero con le parole e le opere, fungendo da ambasciatori per Cristo.<sup>75</sup>

65 Cf. Am 21,2.

66 Cf. CIC 666.

67 Cf. CG 1979, QV 173.

68 Cf. CIC 663,5.

69 Test 1.

70 Mc 1,15.

71 Cf. Test 4.

72 Cf. Rnb 22,9; Am 12,2.

73 Rb 10,8.

74 Cf. Mt 25,31-46; Rnb 23,4.

75 Cf. 2Cor 5,18-20.

§2 I frati, rimanendo fermamente sotto la correzione della misericordia del Signore, «ogni giorno esaminino se stessi con la più grande attenzione»<sup>76</sup> per osservare con maggiore sincerità la Regola che hanno abbracciato,<sup>77</sup> si accostino con frequenza al sacramento della riconciliazione<sup>78</sup> e ricomincino continuamente a servire il Signore Dio.<sup>79</sup>

§3 Tenendo presente che la penitenza o conversione ha una dimensione sociale, i frati procurino di celebrare il sacramento della penitenza tra di loro e in comune con il popolo di Dio, a norma del diritto universale.

#### ARTICOLO 34

§1 In spirito di conversione, i frati sostengano volentieri le sofferenze del tempo presente<sup>80</sup> e siano pazienti nelle tribolazioni, affinché, comunicando alla Passione di Cristo, siano colmati di perfetta letizia.<sup>81</sup>

§2 Si pratichino in comune, a norma degli Statuti, il digiuno e altre opere di penitenza, secondo i luoghi e i tempi, come segno della partecipazione dell'Ordine al mistero della Passione di Gesù Cristo e per soccorrere le sue membra sofferenti a causa della fame, della povertà, del dolore e delle fatiche.

§3 I frati abbiano come tempi penitenziali il periodo dalla festa di Tutti i Santi fino al Natale del Signore, il periodo di Quaresima, nonché tutti i venerdì.<sup>82</sup>

#### ARTICOLO 35

§1 Quando un frate cade ammalato, sopporti l'infermità in pazienza e in pace, e renda grazie al Creatore, sapendo di portare quotidianamente la santa croce del Signor nostro Gesù Cristo.<sup>83</sup>

§2 I frati che sono ammalati o anziani, siano confortati mediante celebrazione comunitaria, con il sacramento dell'Unzione degli infermi e con il Mistero del Corpo di Cristo.<sup>84</sup>

#### ARTICOLO 36

§1 All'avvicinarsi di sorella nostra morte corporale, i frati siano ristorati con la santa Comunione in forma di Viatico, per quanto possibile, tramite celebrazione comunitaria.<sup>85</sup>

§2 Comunque, tutti i frati, sull'esempio di san Francesco, si ricordino che la morte è il passaggio dalla vita terrena alla gloria del Signore, e l'ultima offerta della vita, con cui si compie la professione.<sup>86</sup>

#### ARTICOLO 37

I frati preghino per i confratelli defunti,<sup>87</sup> per i propri congiunti e per i benefattori dell'Ordine, secondo gli Statuti.

---

76 1Cel 42.

77 Cf. 1Cel 34.

78 Cf. CIC 664.

79 Cf. 1Cel 103.

80 Cf. Rm 8,18.

81 Cf. 1Pt 4,13.

82 Cf. 1Pt 4,13.

83 Cf. Rb 10,9; Rnb 10,3; Cant 10-11; Am 5,8.

84 Cf. CIC 1001; 1004.

85 Cf. CIC 921,1.

86 Cf. Cant 12-13.

87 Cf. Rb 3,4.

### CAPITOLO III

#### «VOI SIETE TUTTI FRATELLI»

(Mt 23,8; Rnb 22,33)

#### TITOLO I

#### Comunione fraterna

##### ARTICOLO 38

I frati, come figli del Padre celeste e fratelli di Gesù Cristo nello Spirito Santo,<sup>88</sup> seguendo la forma evangelica rivelata dal Signore a san Francesco,<sup>89</sup> conducono vita fraterna in comunità,<sup>90</sup> si amano e si nutrono reciprocamente più di quanto una madre ama e nutre il suo figlio carnale.<sup>91</sup>

##### ARTICOLO 39

Animati dalla carità di Dio diffusa nei loro cuori per mezzo dello Spirito Santo,<sup>92</sup> tutti i frati nutrano al massimo tra di loro uno spirito di familiarità<sup>93</sup> e di reciproca amicizia, coltivino la cortesia, la gioia del cuore e tutte le altre virtù, cosicché, offrendosi l'un l'altro un continuo stimolo alla speranza, alla pace e alla letizia,<sup>94</sup> giungano alla piena maturità umana, cristiana e religiosa, riuniti in vera fraternità.

##### ARTICOLO 40

Poiché ogni frate è un dono dato da Dio alla Fraternità,<sup>95</sup> i frati, anche se forniti di carattere, cultura, costumi, talenti, attitudini e qualità diversi, si accolgano reciprocamente nella loro realtà propria, come sono ed in quanto uguali, di modo che l'intera Fraternità diventi il luogo privilegiato dell'incontro con Dio.<sup>96</sup>

##### ARTICOLO 41

Tutti i membri dell'Ordine sono di nome e di fatto fratelli e minori, sebbene esercitino nell'Ordine uffici, incarichi e ministeri diversi.

##### ARTICOLO 42

§1 Per promuovere maggiormente l'unione fraterna, i frati si prevengano con mutua carità, si prestino servizi reciproci con animo generoso, appoggino le buone iniziative e si rallegrino per il felice esito del lavoro degli altri.

§2 La vita di comunione fraterna esige dai frati unanime osservanza della Regola e delle Costituzioni, uguale tenore di vita, partecipazione agli atti della vita della Fraternità, in particolare alla preghiera comune, all'evangelizzazione e agli oneri domestici e, parimenti, la devoluzione, a favore della comunità, di tutti gli emolumenti percepiti a qualsiasi titolo.<sup>97</sup>

##### ARTICOLO 43

I frati si guardino da ogni azione che possa danneggiare l'unione fraterna. Qualora, però, «vi fosse qualche frate che volesse camminare secondo la carne e non secondo lo spirito, i frati con i quali costui si trova lo ammoniscano, lo istruiscano e correggano con umiltà e diligenza».<sup>98</sup>

---

88 Cf. 2Lf 49-53.

89 Cf. Test 14.

90 Cf. CIC 607,2.

91 Cf. Rb 6,8.

92 Cf. Rm 5,5.

93 Cf. Rb 10,5.

94 Cf. Rnb 7,16.

95 Cf. Test 14.

96 Cf. Mad 12.

97 Cf. CIC 668,3.

98 Rnb 5,5.



#### ARTICOLO 44

Ai fratelli deboli, infermi e anziani, tutti i frati debbono «servire come vorrebbero essere serviti essi stessi». <sup>99</sup> Perciò tutti i frati, in primo luogo i Ministri e i Guardiani, abbiano sollecita cura verso di loro, li visitino, provvedano convenientemente alle loro necessità personali, sia spirituali che materiali, e dimostrino loro sentimenti di gratitudine. <sup>100</sup>

#### ARTICOLO 45

§1 I Ministri e i Guardiani, strettamente uniti con i frati loro affidati, si impegnino a costruire la Fraternità «come una famiglia unita in Cristo», <sup>101</sup> nella quale, prima di ogni altra cosa si cerchi e si ami Dio. Siano loro di esempio nel coltivare le virtù, nell'osservanza delle leggi e delle tradizioni dell'Ordine. <sup>102</sup>

§2 Per promuovere un'obbedienza responsabile ed attiva, i Ministri e i Guardiani ascoltino l'opinione dei frati sia singolarmente che riuniti insieme; anzi, la sollecitino e la favoriscano, ferma restando tuttavia la loro autorità di giudicare e comandare ciò che si deve fare. <sup>103</sup>

§3 I frati prestino volentieri aiuto ai Ministri e ai Guardiani, sui quali grava il maggior peso; manifestino le proprie opinioni e mettano in pratica le loro decisioni in spirito di fede e con generosità di cuore.

#### ARTICOLO 46

Il Guardiano, insieme ai frati nel Capitolo locale, organizzi la vita domestica nel modo più adatto a promuovere una Fraternità vera, reale ed efficace.

#### ARTICOLO 47

Per proteggere la vita familiare della Fraternità, in tutte le Case si osservi la clausura, secondo le disposizioni degli Statuti, tuttavia in modo che una parte della Casa sia sempre riservata ai soli frati. <sup>104</sup>

#### ARTICOLO 48

§1 L'abito comune dei Frati Minori, secondo la Regola e la tradizione dell'Ordine, consta della tonaca con il cappuccio, di colore marrone, e della corda bianca. <sup>105</sup> I frati lo portino come segno di vita francescana. <sup>106</sup>

§2 Nell'uso del vestiario e delle calzature i frati facciano attenzione alla povertà e all'umiltà, ed evitino tutto ciò che ha l'apparenza di vanità. <sup>107</sup>

#### ARTICOLO 49

I Ministri, i Guardiani e tutti i frati procurino con diligenza che gli avvenimenti di maggiore importanza dell'Ordine siano resi noti tanto ai frati quanto agli altri.

#### ARTICOLO 50

I frati, dovunque si incontrino, si rivedano volentieri e con gioia di spirito e si prestino vicendevole aiuto. <sup>108</sup> Per adempiere più facilmente e più pienamente questo comando di san Francesco, negli Statuti generali e particolari siano previste norme adeguate circa le relazioni tra le varie Entità dell'Ordine.

#### ARTICOLO 51

I frati pratichino l'ospitalità convenientemente e di buon grado verso tutti, e in modo particolare verso i fratelli e le sorelle dell'intera Famiglia francescana.

---

99 Rb 6,9.

100 Cf. CIC 619.

101 ES II,25.

102 Cf. CIC 619.

103 Cf. PC 14; CIC 618.

104 Cf. CIC 667,1.

105 Cf. Rb 2,14-15; Test 16.

106 Cf. CIC 669,1; 1Cel 22.

107 Cf. Rb 2,14-15; CIC 282,1; 284.

108 Cf. Rnb 7,15.

#### **ARTICOLO 52**

Affinché la vita fraterna in Cristo Gesù diventi fermento di comunione fra tutti gli uomini, i frati accolgano tutti benignamente e agiscano benevolmente con amici ed avversari,<sup>109</sup> sia che essi vengano da noi, sia che andiamo noi da loro.<sup>110</sup>

#### **ARTICOLO 53**

Per dare testimonianza di povertà e di carità, i frati, con i beni destinati all'uso della Fraternità sono tenuti a sovvenire alle necessità della Chiesa, a prestare aiuto a coloro che si trovano in una vera necessità, e a rendere partecipi dei beni i poveri,<sup>111</sup> a norma degli Statuti particolari.

#### **ARTICOLO 54**

§1 I Ministri e i Guardiani e gli altri frati, a norma degli Statuti particolari, compiano convenientemente i doveri familiari verso i genitori, i consanguinei e i benefattori dei frati, e li includano nelle preghiere della Fraternità.

§2 Per i genitori dei frati che si trovano in necessità, si stabilisca un sussidio, tenuto conto del bisogno e secondo il giudizio del Ministro e del Guardiano.

### **TITOLO II**

#### **Relazioni con l'intera Famiglia francescana**

#### **ARTICOLO 55**

§1 Ricordino volentieri i frati che il carisma conferito da Dio a san Francesco esprime e manifesta tutti i suoi molteplici frutti tanto presso i Frati Minori quanto presso gli altri membri della Famiglia francescana.

§2 I frati s'impegnino con tutte le forze ad alimentare e promuovere la piena maturazione di questo carisma francescano in tutti coloro che si ispirano all'ideale di san Francesco, ed a cogliere l'opportunità d'incontrarsi per prestare aiuto nelle iniziative comuni.

§3 Gli Assistenti spirituali di ciascuna entità o livello della Famiglia francescana siano scelti con cura, a norma del diritto universale e proprio.

#### **ARTICOLO 56**

§1 I frati, del tutto riconoscendo lo stesso carisma ed i mutui legami, abbiano sempre diligente cura ed attenzione verso le monache del II e del III Ordine di san Francesco.<sup>112</sup>

§2 È dovere del Primo Ordine mantenere e tutelare l'unità spirituale con le monache del Secondo e Terzo Ordine, e promuoverne le Federazioni, salva sempre la loro autonomia di vita e soprattutto di governo.

#### **ARTICOLO 57**

§1 Sui monasteri di monache associati al nostro Ordine a norma del can. 614, i Ministri esercitano quell'autorità che è definita nel loro diritto proprio.

§2 I Ministri provinciali che hanno il dovere di visitare i monasteri delle monache a norma del loro diritto, assolvano tale compito a tempo debito personalmente o per mezzo di loro delegati.<sup>113</sup>

#### **ARTICOLO 58**

Affinché la vita contemplativa dei medesimi monasteri fiorisca più perfettamente e con maggiore efficacia nella Chiesa e nel mondo, gli Assistenti spirituali aiutino le monache a formarsi nello spirito di orazione, nella testimonianza viva di sorella povertà e nello zelo missionario.

#### **ARTICOLO 59**

I Ministri e i Guardiani cerchino di offrire sussidi spirituali ai fratelli e alle sorelle del Terzo Ordine regola-

109 Cf. Rnb 7,14.

110 Cf. Mad 15,17.

111 Cf. CIC 640.

112 Cf. Fvit 2.

113 Cf. CIC 628,1.

re, nonché degli Istituti secolari e delle Società di vita apostolica di san Francesco, come richiede la necessità e consente la possibilità, e di promuoverne la collaborazione nelle opere di evangelizzazione.

#### **ARTICOLO 60**

§1 Al Primo Ordine è affidata la cura dell'Ordine Francescano Secolare, che porta nel mondo lo spirito di san Francesco e partecipa della vita, della testimonianza e della missione del carisma francescano, alla pienezza del quale dà un suo specifico apporto necessario e complementare.<sup>114</sup>

§2 I Frati Minori apprezzino l'Ordine Francescano Secolare, lo aiutino con particolare cura, favoriscano la reciproca vitalità e la mutua assistenza, così che sia maggiormente permeato di spirito francescano e sia diffuso nel mondo, soprattutto tra i giovani.<sup>115</sup>

#### **ARTICOLO 61**

§1 Il Ministro generale e il Ministro provinciale, insieme alla potestà di erigere e visitare le Fraternità, esercitano l'alta direzione nell'Ordine Francescano Secolare, nel modo stabilito dalla Regola dell'Ordine Francescano Secolare e dal diritto suo proprio.<sup>116</sup>

§2 I frati prestino volentieri l'assistenza spirituale e pastorale, come è prescritto nella Regola e nel diritto proprio dell'Ordine Francescano Secolare.

#### **ARTICOLO 62**

Gli Assistenti spirituali curino che tutti i fratelli e le sorelle dell'Ordine Francescano Secolare, seguendo fedelmente le orme di san Francesco, diffondano nel mondo il messaggio del Vangelo e la nota peculiare della spiritualità francescana, di fraternità, di testimonianza e di spirito di servizio.

#### **ARTICOLO 63**

I Ministri provinciali hanno la facoltà di erigere, nel territorio della propria Provincia, sodalizi di associazioni di fedeli appartenenti in qualunque modo all'Ordine, con potestà di delegarla ad altri frati, salvo ciò è stabilito dal diritto.<sup>117</sup>

---

114 Cf. CIC 303; 677,2.

115 Cf. CIC 677,2.

116 Cf. CIC 303; 312,2.

117 Cf. CIC 312,2.

## CAPITOLO IV

### «PELLEGRINI E FORESTIERI IN QUESTO MONDO»

(*IPt* 2,11; *Rb* 6,2)

#### TITOLO I

#### **Pacifici ed umili**

(Cf. *Rb* 3,11)

#### **ARTICOLO 64**

I frati, come seguaci di Gesù Cristo «che umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte»,<sup>118</sup> e fedeli alla propria vocazione minoritica, «in gioia e letizia»,<sup>119</sup> vadano per il mondo come servi e soggetti a tutti, pacifici e umili di cuore.<sup>120</sup>

#### **ARTICOLO 65**

I frati, consapevoli che «l'uomo vale quanto vale davanti a Dio e non di più»,<sup>121</sup> riconoscano Dio come sommo ed unico bene, si studino di piacere a Lui sempre e in tutto, e sopportino con animo sereno di essere ritenuti vili, semplici e disprezzati.<sup>122</sup>

#### **ARTICOLO 66**

§1 Per seguire più da vicino l'annientamento del Salvatore e per dimostrarlo più chiaramente,<sup>123</sup> i frati abbraccino la vita e la condizione sociale dei piccoli, vivendo sempre tra di loro come minori; in questa posizione sociale contribuiscano all'avvento del Regno di Dio.<sup>124</sup>

§2 Con il loro stile di vita, i frati, come Fraternità e come individui, si comportino in modo che nessuno venga da loro allontanato, specialmente coloro che sono di solito socialmente e spiritualmente emarginati.

#### **ARTICOLO 67**

I frati, rinnegando costantemente se stessi<sup>125</sup> e nella continua conversione a Dio, offrano, con l'esempio della propria vita, un segno profetico che denunci i «falsi valori» del nostro tempo.<sup>126</sup>

#### **ARTICOLO 68**

§1 I frati vivano in questo mondo come fautori della giustizia, araldi e operatori di pace,<sup>127</sup> vincendo il male ed operando il bene.<sup>128</sup>

§2 Mentre annunciano la pace con la bocca, i frati la mantengano nell'intimo del cuore, cosicché nessuno sia provocato all'ira e allo scandalo, ma tutti, per mezzo di loro, siano richiamati alla pace, alla mitezza e alla benevolenza.<sup>129</sup>

#### **ARTICOLO 69**

§1 Nel difendere i diritti degli oppressi, i frati, rinunciando ad ogni azione violenta, ricorrono ai mezzi che d'altra parte sono a disposizione anche dei più deboli.<sup>130</sup>

§2 Consci altresì degli atroci pericoli che minacciano il genere umano, i frati denunciino fermamente ogni

---

118 Fil 2,8.

119 Am 20,2.

120 Cf. *Rnb* 16,6; 2*Lf* 47; *Salvir* 16-18.

121 Am 19,2.

122 Cf. Am 19,1.

123 Cf. LG 42b.

124 Cf. *Mad* 22; *Bah* 28.29.

125 Cf. *Rb* 2,17; *Rnb* 1,3; 17,14.

126 Cf. *Bah* 31.

127 Cf. *Mad* 16; *Bah* 38; *Med F* 56b; *Med M* 25.26.

128 Cf. *Rm* 12,21.

129 Cf. *Rb* 3,11; *Rnb* 14,2-4; *Test* 23; *Mad* 31.

130 Cf. *Med M* 27.

specie di guerra e la corsa agli armamenti, come una piaga gravissima per il mondo e la più grande offesa dei poveri,<sup>131</sup> non risparmiando fatiche e pene per costruire il Regno del Dio della pace.<sup>132</sup>

#### ARTICOLO 70

Liberi da ogni paura per la povertà che hanno scelta, e vivendo gioiosamente per la speranza fondata sulla Promessa,<sup>133</sup> nonché promuovendo la reciproca accettazione e la benevolenza tra gli uomini, i frati siano strumento della riconciliazione operata dalla croce di Gesù Cristo.

#### ARTICOLO 71

Seguendo le orme di san Francesco, i frati mostrino un senso di riverenza verso la natura, oggi minacciata da ogni parte,<sup>134</sup> per renderla integralmente fraterna ed utile a tutti gli uomini, a gloria di Dio Creatore.<sup>135</sup>

### TITOLO II

#### **Non si appropriino di nulla**

(Cf. *Mt.* 16,24 *Rb* 6,1)

#### ARTICOLO 72

§1 Pellegrini e forestieri in questo mondo, i frati, rifiutata ogni proprietà personale, non si appropriino né di casa, né di luogo, né di qualsiasi altra cosa, secondo la Regola;<sup>136</sup> perciò impegnino se stessi e tutto ciò che usano per la vita e per il lavoro, in povertà e umiltà, al servizio della Chiesa e del mondo.

§2 Gli edifici che vengono costruiti per i frati e tutto ciò che essi acquistano o usano, siano conformi alla povertà, secondo le condizioni dei luoghi e dei tempi.<sup>137</sup>

§3 I beni sono affidati in uso dei frati, secondo la legittima disposizione degli Statuti particolari, siano condivisi a beneficio dei poveri.

#### ARTICOLO 73

La proprietà degli edifici e dei beni che sono necessari per la vita e le opere dei frati, rimanga realmente in dominio di coloro ai quali i frati prestano servizio, o dei benefattori o della Chiesa o della Santa Sede.

#### ARTICOLO 74

§1 Il candidato all'Ordine che possiede beni temporali, prima della professione temporanea, ne disponga in modo che, ritenutane per sé la proprietà, ceda, con documento valido, a chi gli piacerà, ma non all'Ordine,<sup>138</sup> l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto, per il tempo in cui rimarrà nei voti temporanei.

§2 Per modificare, per giusta causa, queste disposizioni, e per porre qualunque atto relativo ai beni temporali, si richiede la licenza del Ministro provinciale, a norma degli Statuti particolari.<sup>139</sup>

#### ARTICOLO 75

§1 In forza del voto di povertà secondo la Regola, chi sta per emettere la professione solenne, prima della professione, deve fare, in iscritto, la rinuncia della proprietà, valida dal giorno in cui emette la professione,<sup>140</sup> di tutti i beni che attualmente possiede o che gli verranno per eredità necessaria, in favore di chi gli piacerà, preferibilmente per i poveri; né gli è lecito riservarsi alcunché in qualunque modo.<sup>141</sup>

131 Cf. Bah 38.

132 Cf. Med M 25-27; Bah 32-36.

133 Cf. Mad 24.

134 Cf. Cant; Salvir 18.

135 Cf. Mad 25.

136 Cf. Rb 6,1; Test 24.

137 Cf. Test 24.

138 Cf. CIC 668,1.

139 Cf. CIC 668,2.

140 Cf. CIC 668,4.5.

141 Cf. Rb 1,1; 2,5; Rnb 1,1-3; 2,4.

§2 Nessun frate osi indurre, con qualsiasi pretesto, colui che sta per emettere la professione a devolvere qualcosa in suo favore o in favore dell'Ordine.<sup>142</sup>

§3 Gli Statuti particolari indichino ciò che è necessario, affinché, prima della professione solenne, la rinuncia dei beni, valida anche per il diritto civile, produca l'effetto dal giorno della professione.<sup>143</sup>

TITOLO III  
«Lavorino con fedeltà e devozione»  
(Rb 5,1)

**ARTICOLO 76**

§1 Come veri poveri, guidati dallo spirito e dall'esempio di san Francesco, i frati considerino il lavoro e il servizio come un dono di Dio;<sup>144</sup> per cui si presentino come minori che nessuno deve temere, perché cercano di servire e non di dominare.<sup>145</sup>

§2 Riconoscendo che il lavoro è il normale e primario mezzo per procurarsi le cose necessarie, tutti e singoli i frati servano e «lavorino con fedeltà e devozione»<sup>146</sup>, fuggendo l'ozio «nemico dell'anima».<sup>147</sup>

**ARTICOLO 77**

§1 I frati si studino di avere l'abitudine del lavoro,<sup>148</sup> e possono anche esercitare la propria arte «purché non sia contro la salute dell'anima e possano lavorare onestamente».<sup>149</sup>

§2 I frati non si attacchino ad alcun lavoro, come proprio, anche se esercitato per molto tempo; siano sempre pronti a lasciare luoghi e opere intraprese e ad affrontare nuovi impegni necessari.

**ARTICOLO 78**

§1 I frati, essendo stata loro concessa dalla Regola la libertà di scegliere i lavori, secondo i tempi, le regioni e le necessità, preferiscano quelli<sup>150</sup> in cui risulti evidente la testimonianza della vita francescana, e in modo particolare privilegino l'aspetto della solidarietà e del servizio verso i poveri.<sup>151</sup>

§2 Il sostentamento della vita non deve essere né il fine primario né l'unico criterio di scelta delle attività;<sup>152</sup> anzi i frati siano pronti a prestare il loro servizio anche senza retribuzione.

**ARTICOLO 79**

§1 Nello scegliere qualunque lavoro o servizio si tenga conto sia della vita fraterna, locale e provinciale, dalla quale nessun frate deve esimersi, sia delle capacità di ciascuno, ed in modo tale che il lavoro sia assunto e corresponsabilmente compiuto nella Fraternità, secondo le disposizioni degli Statuti particolari.<sup>153</sup>

§2 Come retribuzione del lavoro i frati ricevano le cose necessarie e ciò con umiltà.<sup>154</sup> Tuttavia, qualunque cosa acquistino con la propria industria o in ragione dell'Ordine, o ciò che ricevono in qualsiasi modo sotto forma di pensione, sovvenzione o assicurazione, appartiene alla Fraternità.<sup>155</sup>

**ARTICOLO 80**

§1 Nelle nostre Fraternità i lavori domestici siano fatti dagli stessi frati, e da tutti, per quanto possibile.<sup>156</sup>

142 Cf. Rb 2,7-8; Rnb 2,2-3; 5-6.

143 Cf. CIC 668,4.

144 Cf. Rb 5,1.

145 Cf. Mt 20,28; Mad 19.

146 Rb 5,1.

147 Rb 5,2; cf. Test 21.

148 Cf. Med F 54b-c.

149 Rnb 7,3; cf. Test 20.

150 Cf. CIC 671.

151 Cf. Rnb 9,2; Med F 542; Mad 28.

152 Cf. Rnb 22,25; Test 21; Mad 29.

153 Cf. Med F 54c.

154 Cf. Rb 5,3-4.

155 Cf. CIC 668,3.

156 Cf. CPO 81 21.

§2 Quando altri lavorano per la Fraternità, si devono osservare con giustizia le norme delle leggi civili.

#### ARTICOLO 81

Quando i frutti del lavoro e gli altri mezzi non sono sufficienti per il sostentamento della Fraternità, i frati ricorrano alla mensa del Signore,<sup>157</sup> e «vadano per l'elemosina con fiducia»<sup>158</sup> secondo le norme degli Statuti.<sup>159</sup>

#### ARTICOLO 82

§1 Tutti i frati usino il denaro in maniera conveniente ai poveri e con solidale responsabilità verso la Fraternità, «come conviene ai servi di Dio e ai seguaci della santissima povertà».<sup>160</sup>

§2 Nell'uso del denaro i frati dipendano del tutto dai Ministri e dai Guardiani, non solo per chiedere i debiti permessi, ma anche per l'esatto rendiconto delle entrate e delle spese.

§3 I frati, specialmente i Ministri e i Guardiani, evitino attentamente qualsiasi accumulazione, avendo davanti agli occhi le necessità dei poveri.<sup>161</sup>

---

157 Cf. Rnb 7,8; Test 22.

158 Rb 6,2.

159 Cf. CIC 1265.

160 Rb 5,4.

161 Cf. Litt SCR 2.II.1970.

## CAPITOLO V

### «PER QUESTO DIO VI MANDÒ NEL MONDO» (LOrd 9)

#### TITOLO I

#### I frati sono chiamati ad evangelizzare

##### ARTICOLO 83

§1 Come il Figlio è stato mandato dal Padre, tutti i frati, guidati dallo Spirito Santo, sono mandati affinché proclamino il Vangelo in tutto il mondo ad ogni creatura e, resa testimonianza alla Sua voce, facciano conoscere a tutti che Dio solo è l'onnipotente.<sup>162</sup>

§2 Tutti i frati partecipino al mandato di evangelizzazione della Chiesa intera e, sull'esempio di san Francesco, che «di tutto il suo corpo aveva fatto una lingua»,<sup>163</sup> siano pronti ad accogliere l'ispirazione del Signore<sup>164</sup> e, dovunque siano stati chiamati e inviati, con la parola e con l'esempio, edificino tutte le genti mediante la purezza di tutta la loro vita.<sup>165</sup>

##### ARTICOLO 84

I frati, dovunque si trovino e qualunque attività esercitino, si dedichino al ministero dell'evangelizzazione: tanto nella Fraternità con la vita di contemplazione e di penitenza, nonché attraverso i vari lavori svolti per la Fraternità; quanto nella società umana mediante le attività intellettuali e materiali, e con l'esercizio del ministero pastorale nelle parrocchie e in altre istituzioni ecclesiali; ed finalmente, annunciando l'avvento del Regno di Dio con la testimonianza della semplice presenza francescana.<sup>166</sup>

##### ARTICOLO 85

Nel fare evangelizzazione, i frati annunzino Cristo e Cristo crocifisso<sup>167</sup> e, niente altro desiderando che di seguire le Sue orme, portino a tutti coloro che incontrano la pace e il bene del Signore<sup>168</sup> e la sicura speranza di un mondo migliore.<sup>169</sup>

##### ARTICOLO 86

I frati, quando vogliono ricordare al popolo la penitenza,<sup>170</sup> facciano essi stessi per primi degni frutti di penitenza,<sup>171</sup> sapendo che nessuno può evangelizzare se prima non si lascia evangelizzare.<sup>172</sup>

##### ARTICOLO 87

§1 Tutta la Fraternità, cioè l'Ordine, la Provincia e la Casa, nonché il singolo frate, non vivano soltanto per se stessi, ma debbono giovare agli altri,<sup>173</sup> cercando con tutti gli uomini quella comunione fraterna che coltivano tra di loro.<sup>174</sup>

§2 Essendo questa comunione fraterna, sorretta dalla preghiera e dalla penitenza, la prima e la più luminosa testimonianza del Vangelo<sup>175</sup> e segno profetico di una nuova famiglia umana, la vita dei frati tra la gente sia tale che chiunque li vede e li ascolta glorifichi e lodi altamente il Padre che è nei cieli.

162 Cf. LOrd 9.

163 1Cel 97.

164 Cf. Rb 12,1.

165 Cf. LOrd 9.

166 Cf. Med M 13; Bah 17.

167 Cf. 1Cor 2,1-2.

168 Cf. Test 23.

169 Cf. Mad 31.

170 Cf. 1Lcus 6.

171 Cf. 2Lf 25.

172 Cf. EN 24; Bah 15.28-29.

173 Cf. Uffrit ant. Lodi in AF X 383.

174 Cf. EN 15; Med M 2; Mad 15.31.33; Bah 22-23.

175 Cf. Gv 13,35; CIC 673; EN 69; Med M 10.



§3 Affinché la Chiesa appaia sempre meglio quale sacramento di salvezza del nostro tempo, i frati costituiscano Fraternità nell'ambiente dei poveri e fra i ceti secolarizzati, e le considerino mezzi privilegiati di evangelizzazione.

#### ARTICOLO 88

Affinché il Vangelo possa essere annunziato più efficacemente, i frati promuovano l'unione e la collaborazione fra tutti i membri della Famiglia francescana.<sup>176</sup>

### TITOLO II Modi di evangelizzazione

#### ARTICOLO 89

§1 La testimonianza della vita, ossia la silenziosa proclamazione del Regno di Dio è un inizio e la prima forma di evangelizzazione,<sup>177</sup> e da tutti i frati, tanto chierici che laici,<sup>178</sup> predicatori, oranti o "lavoratori", giovani e vecchi, sani e infermi,<sup>179</sup> può e deve manifestarsi, di modo che, mentre conducono una vita da minori in Fraternità, professino di essere cristiani.

§2 La testimonianza della parola o l'esplicita proclamazione,<sup>180</sup> è la seconda forma di evangelizzazione, ed è compiuta da coloro che con la parola e per ufficio annunziano il nome e la dottrina, la vita e la promessa, il regno e il mistero di Gesù Nazareno, Figlio di Dio.

**A. Vivano tra la gente soggetti a tutti e confessino di essere cristiani (cf. Rnb 16,6).**

#### ARTICOLO 90

I frati stimino moltissimo la fede cattolica, che è dono di Dio, e respinta ogni preferenza umana, professino la loro fede davanti a tutti con umiltà, fermezza ed animo gioioso.<sup>181</sup>

#### ARTICOLO 91

I frati non cerchino né accettino privilegi per se stessi o per le loro Fraternità,<sup>182</sup> se non quello della minorità. Secondo il detto di san Francesco, i frati portano frutto nella Chiesa di Dio, se, come Minori, permangono nella condizione della loro vocazione.<sup>183</sup>

#### ARTICOLO 92

§1 Vivendo tra i cristiani, i frati si considerino debitori dei benefici di Dio e si adoperino con tutte le forze affinché tutti, in unità e carità, perseverino nella vera fede e nella penitenza.<sup>184</sup>

§2 Poiché cresce tra i popoli il desiderio di vivere e di celebrare la propria fede con modalità congeniali alla propria indole,<sup>185</sup> cooperino volentieri nel favorire questo processo di inculturazione.<sup>186</sup>

#### ARTICOLO 93

§1 Si studino di ascoltare gli altri con sincera carità e rispetto, e dagli uomini tra cui vivono, in modo del tutto particolare dai poveri, che sono nostri maestri,<sup>187</sup> imparino volentieri, e siano disposti a dialogare con tutti.<sup>188</sup>

176 Cf. Med M p.II, c.III, 4-6.

177 Cf. EN 21; Rnb 16,6.

178 Cf. Rnb 17,5.

179 Cf. Rnb 23,7.

180 Cf. EN 22; Rnb 16,7.

181 Cf. Rnb 16,6.

182 Cf. Test 25-26.

183 Cf. 2Cel 148; cf. Legper 115.

184 Cf. Rnb 23,7.

185 Cf. Med M 14.

186 Cf. CPO 81 9.

187 Cf. Bah 11; cf. Vinc. a Paulo, Entretiens, Coste X 332.

188 Cf. Med M 24.

§2 Sappiano scorgere i semi della Parola e l'arcana presenza di Dio, tanto nel mondo d'oggi come anche in molti aspetti di altre religioni e culture,<sup>189</sup> al cui studio si dedichino con profondo rispetto.

#### ARTICOLO 94

È di somma importanza e da promuovere intensamente da parte dei frati l'evangelizzazione delle culture, per cui crescono in tutti i settori della vita i valori genuinamente umani e vengono estirpati gli abusi che nuocciono alla dignità umana.<sup>190</sup>

#### ARTICOLO 95

§1 Si promuova ovunque lo spirito ecumenico e, se le condizioni lo permettono, si cerchino le vie e i mezzi per una collaborazione con tutti gli altri cristiani, salvo il prescritto del can. 755.<sup>191</sup>

§2 Con una presenza benigna e rispettosa tra i credenti delle altre religioni, i frati lavorino con loro per l'edificazione del popolo che Dio si è dato.<sup>192</sup>

§3 Come seguaci di san Francesco e dei primi missionari dell'Ordine, i frati siano fortemente preoccupati di andare umilmente e di vivere devotamente tra le popolazioni di religione islamica,<sup>193</sup> per le quali parimenti non c'è alcun onnipotente eccetto Dio.<sup>194</sup>

#### ARTICOLO 96

§1 I frati, pienamente consapevoli dell'importanza e della gravità dei problemi sociali, apprendano con diligenza ed insegnino la dottrina della Chiesa sull'ordinamento della società, sulla famiglia e sulla persona umana. Studino anche, con senso critico, gli altri aspetti culturali in quanto adatti ad iniziare il dialogo per una risposta cristiana.<sup>195</sup>

§2 Poiché gran parte dell'umanità è tenuta tuttora in povertà, ingiustizia ed oppressione, i frati si dedichino, insieme a tutti gli uomini di buona volontà, ad instaurare, in Cristo risorto, una società giusta, libera e pacifica<sup>196</sup> e, analizzate le cause di ciascuna situazione, partecipino alle iniziative di carità, di giustizia e di solidarietà internazionale.<sup>197</sup>

§3 Anche in seno alla Chiesa e all'Ordine i frati operino con umiltà e con coraggio, affinché siano tutelati i diritti di ciascuno e rispettata la dignità umana.<sup>198</sup>

#### ARTICOLO 97

§1 Sull'esempio di san Francesco, condotto da Dio fra i lebbrosi, tutti e singoli i frati optino in favore degli emarginati, dei poveri e degli oppressi, degli afflitti e degli infermi<sup>199</sup> e, lieti quando possono stare in mezzo a loro,<sup>200</sup> «usino ad essi misericordia».<sup>201</sup>

§2 In comunione fraterna con tutti i minori della terra e considerando gli eventi odierni dalla condizione dei poveri,<sup>202</sup> i frati si adoperino affinché gli stessi poveri diventino pienamente coscienti della loro dignità umana, la difendano e la facciano valere.<sup>203</sup>

---

189 Cf. AG 9; LG 16.

190 Cf. EN 20.

191 Cf. AA 27; AG 15; Med M p.II, c.II, 2E; Med F 50.61.

192 Cf. Med M 21.24, p.II, c.II, 2F.

193 Cf. Rb 12,1; Rnb 16,3.

194 Cf. LOrd 9.

195 Cf. EN 31.

196 Cf. Med M 25.26.27; Mad 34; Bah 32.37.

197 Cf. AA 8.14; UR 12.

198 Cf. RH 17; Mad 35; CPO 81 3.9.15.

199 Cf. Bah 24.31.

200 Cf. Rnb 9,2.

201 Cf. Bah 31a.

202 Cf. Bah 31a.

203 Cf. Med M 12.23; Mad 35.

## ARTICOLO 98

§1 I frati, quando incontrano i maggiori, potenti e ricchi, non li disprezzino e non li giudichino,<sup>204</sup> ma umilmente ammoniscano anche loro circa la penitenza e sul dovere di riconsegnare al Signore Dio, sempre presente nei poveri, tutti i beni.<sup>205</sup>

§2 Sull'esempio di san Francesco, i frati minori vadano dagli uomini che minacciano la vita e la libertà, per offrire loro il lieto messaggio della riconciliazione, della conversione e della speranza di una nuova vita.<sup>206</sup>

## ARTICOLO 99

La fede non nasce nel cuore degli uomini dalle discussioni, ma per opera dello Spirito Santo, che concede i suoi doni a ciascuno come vuole.<sup>207</sup> Quando gli uomini rifiutano di accogliere la loro testimonianza, i frati ripongano la loro speranza nella preghiera e nella pazienza, e «quando non saranno accolti, fuggano in un altro luogo a far penitenza con la benedizione di Dio».<sup>208</sup>

### B. «Quando vedranno che piace al Signore, annunzino la Parola di Dio» (Rnb 16,7).

## ARTICOLO 100

I frati ai quali il Signore ha concesso la grazia di predicare, proclamino la buona novella della salvezza in modo che, insegnando a tutti a temere e ad amare il Creatore del cielo e della terra e a fare penitenza, proponano integralmente e fedelmente il mistero di Cristo.<sup>209</sup>

## ARTICOLO 101

§1 I frati chierici hanno l'autorizzazione di predicare ovunque, osservando le prescrizioni del diritto. I frati laici, approvati dal proprio Ministro, godono della stessa facoltà di predicare ovunque ai nostri confratelli, eccettuata l'omelia liturgica, ed anche ai fedeli, secondo le prescrizioni della Conferenza Episcopale.<sup>210</sup>

§2 I Ministri della Parola e tutti i teologi vengano formati con la massima cura, affinché possano comunicare agli altri lo spirito e la vita.<sup>211</sup>

§3 I Ministri dell'Ordine devono esaminare i candidati al ministero della predicazione, secondo le prescrizioni del diritto universale o proprio, e se risultano idonei li approvino.<sup>212</sup>

§4 Per predicare ai frati nelle loro chiese e oratori, si richiede il permesso del Ministro o del Guardiano.<sup>213</sup>

## ARTICOLO 102

§1 La predicazione della Parola, diretta all'utilità ed all'edificazione del popolo,<sup>214</sup> prenda lo spunto dalla Sacra Scrittura, secondo la tradizione della Chiesa ed inserita nel contesto vitale delle necessità e delle condizioni dei popoli.

§2 Perché la predicazione sia veramente profetica, è necessario scrutare attentamente i segni dei tempi e interpretarli alla luce del Vangelo.<sup>215</sup>

---

204 Cf. Rb 2,17.  
205 Cf. Rnb 17,17; Am 18,2.  
206 Cf. Rnb 7,14.  
207 Cf. 1Cor 12,7s; Lc 12,12.  
208 Test 26.  
209 Cf. Rnb 16,7; CIC 760.  
210 Cf. CIC 757.758.759.764.  
211 Cf. Test 13.  
212 Cf. Rb 9,2.  
213 Cf. CIC 765.  
214 Cf. Rb 9,3-4.  
215 Cf. GS 4.

### **ARTICOLO 103**

**§1** Essendo lo Spirito Santo che parla al cuore di chi ascolta, i frati, usando parole caste e pure, predichino delle virtù e dei vizi del nostro tempo con brevità di discorsi.<sup>216</sup>

**§2** Nell'apostolato della predicazione, i frati si ricordino che gli uditori ascoltano più volentieri i testimoni che i maestri, e che sicuramente ascoltano i maestri solo in quanto sono anche dei testimoni;<sup>217</sup> perciò predichino prima di tutto a se stessi.

### **ARTICOLO 104**

Nell'annunciare il Vangelo i frati operino con pazienza ed umiltà e dimostrino un grande rispetto per la coscienza di tutti; esclusa ogni forma di proselitismo, non pretendano dagli ascoltatori più di quanto il Signore ha concesso loro.<sup>218</sup>

### **ARTICOLO 105**

**§1** I frati, cui è stato affidato il compito della predicazione, animati da zelo instancabile, attendano con diligenza e perseveranza all'annuncio della Parola di Dio, piaccia o non piaccia, nelle Chiese locali, ma non contro la volontà del Vescovo diocesano.<sup>219</sup>

**§2** Come da antica tradizione dell'Ordine, i frati aiutino le Chiese particolari, seminando la Parola di Dio e la fede cattolica con i mezzi efficaci, adeguati ai tempi e alle persone.

### **ARTICOLO 106**

I frati siano particolarmente premurosi nell'occuparsi dell'istruzione catechistica.

### **ARTICOLO 107**

Coloro che si dedicano al ministero della predicazione popolare, molto stimata sin dagli inizi dell'Ordine, rivolgano ogni loro attenzione alle persone semplici e prive di istruzione, e propongano loro in modo adeguato la verità del Vangelo.

### **ARTICOLO 108**

I frati, inoltre, aiutino e stimolino la santificazione di ogni persona; e i sacerdoti, soprattutto attraverso il ministero del sacramento della riconciliazione.

### **ARTICOLO 109**

**§1** I frati si servano dei mezzi di comunicazione sociale per l'evangelizzazione e la promozione umana, e si preparino in modo adeguato e consono al nostro carisma e stato. Non dimentichino, però, che lo spirito di minorità ha maggiore efficacia nella diffusione della Parola di Dio.

**§2** Per la pubblicazione di scritti che trattano argomenti di religione e di costumi i frati hanno bisogno anche della licenza del loro Ministro.<sup>220</sup>

### **ARTICOLO 110**

I frati esperti specialmente nelle scienze teologiche, la cui attività giova molto nel ministero della evangelizzazione, godono nel nostro Ordine di giusta libertà nel condurre le loro ricerche e, osservando quanto prescritto dal diritto, nel divulgarne i risultati «operando la verità nella carità»,<sup>221</sup> con doveroso ossequio verso il magistero della Chiesa.

---

216 Cf. Rb 9,3-4.

217 Cf. EN 41.

218 Cf. Lmin 6-7.

219 Cf. Cf. Rb 9,1; Med M 15-16, p.II, c.IV 1a.

220 Cf. CIC 832.

221 Cf. Ef 4,15; GS 62; CIC 218.

### TITOLO III Modi di organizzare l'evangelizzazione

#### ARTICOLO 111

Il nostro Ordine può assumere tutte le attività che promuovono il mandato dell'evangelizzazione da compiersi dal popolo di Dio, e che sono compatibili con il nostro stato di fraternità e minorità.

#### ARTICOLO 112

§1 È compito dei Capitoli generali e provinciali di esaminare se l'attività dell'Ordine, quanto alla scelta, ai modi concreti di agire e all'efficacia della testimonianza, risponda alle esigenze del nostro tempo e dell'opera di evangelizzazione francescana, e di indicare le vie e i metodi idonei ad incrementare l'apostolato.

§2 Le attività da assumersi dai frati siano definite tramite consultazione nei Capitoli locali, in vista delle reali necessità degli uomini, della Chiesa, dell'Ordine e dei singoli frati, salva tuttavia la facoltà dei Ministri e dei Guardiani di decidere e di stabilire quali attività si debbano scegliere e a quali frati debbano essere affidate.

#### ARTICOLO 113

Riguardo all'accettazione, al regolamento, all'attribuzione e rinuncia dei ministeri o delle attività di evangelizzazione, si provveda negli Statuti generali o particolari.

#### ARTICOLO 114

§1 Spetta alle Conferenze dei Ministri provinciali coordinare le attività che le Province intraprendono per compiere in collaborazione fraterna, salva la loro autonomia, e cercare i modi adatti per favorire tale collaborazione.

§2 I Ministri cooperino volentieri ed utilmente con le Conferenze dei Superiori maggiori, per un mutuo scambio di aiuto e per instaurare uno stretto rapporto con le Conferenze episcopali ed anche con i singoli Vescovi, nonché per realizzare un migliore coordinamento delle opere e delle attività; al tempo stesso sia permesso ai frati di partecipare a quelle iniziative che servono alla formazione dei religiosi.<sup>222</sup>

#### ARTICOLO 115

§1 I frati che prestano la loro opera nelle Chiese particolari siano pronti ad aiutare i Vescovi e i loro collaboratori nella realizzazione dei programmi pastorali, specialmente se congeniali al nostro carisma francescano.

§2 Affinché la nostra Fraternità sia profetica nell'adempimento del dovere di evangelizzazione, i frati amino di vivere il carisma francescano in nuove forme, secondo la mente della Chiesa e in unione con la vita della Fraternità.<sup>223</sup>

### TITOLO IV Evangelizzazione missionaria

#### ARTICOLO 116

§1 L'intera nostra Fraternità è missionaria e partecipa della missione della Chiesa, secondo l'esempio di san Francesco e la sua volontà espressa nella Regola.<sup>224</sup> Pertanto ogni frate, consapevole della propria responsabilità, si assuma la sua parte nell'opera missionaria.

§2 I frati si premurino di adattare l'Ordine all'indole di ciascun popolo e di impiantarli, fin dall'inizio, in ogni parte del mondo, e curino che venga inserito nelle Chiese particolari.<sup>225</sup>

---

222 Cf. CIC 708.

223 Cf. CPO 81 11; CIC 677,1.

224 Cf. Rb 12,1-2; Med M 2.

225 Cf. AG 18.40; Med M p.II, c.II,2; c.IV, 1a.

#### ARTICOLO 117

§1 Nel nostro Ordine sono detti missionari quei frati che, secondo la Regola, per divina ispirazione vogliono dedicarsi all'attività missionaria dell'evangelizzazione, e sono inviati dal Ministro competente.<sup>226</sup>

§2 Scopo dell'evangelizzazione missionaria è di portare il Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo tra popoli o gruppi in cui mai fu udito il lieto annunzio, e di aiutare coloro che hanno accolto il Vangelo a costruire la Chiesa particolare.

§3 L'evangelizzazione missionaria rimane necessaria in tutte le Chiese particolari finché esse siano pienamente edificate o riportate alla primitiva efficienza, servendosi delle forze e dei mezzi necessari.

#### ARTICOLO 118

§1 «Tutti i frati che per divina ispirazione vorranno andare tra gli infedeli, ne chiedano licenza ai loro Ministri provinciali»,<sup>227</sup> ai quali spetta di giudicare della loro idoneità e della opportunità di inviarli.<sup>228</sup>

§2 I singoli frati favoriscano tra i fedeli la coscienza della responsabilità missionaria.<sup>229</sup>

#### ARTICOLO 119

§1 L'autorità di governo e di vigilanza sull'evangelizzazione missionaria nell'Ordine compete al Ministro generale con il suo Definitorio.

§2 Il Ministro generale abbia una cura particolare dei frati missionari e dell'attività missionaria dell'Ordine; la stessa cura abbiano i Ministri provinciali nelle loro Province.<sup>230</sup>

§3 È compito del Ministro generale nell'Ordine promuovere, regolare e coordinare le iniziative e le opere che riguardano l'azione missionaria, secondo gli orientamenti del Capitolo generale e le norme degli Statuti generali.

#### ARTICOLO 120

§1 Spetta al Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, accettare per l'Ordine nuovi impegni missionari, offerti sia dalla Santa Sede sia dall'Ordinario del luogo, e stipulare le relative convenzioni.<sup>231</sup>

§2 Per le altre cose, riguardo alla competenza circa l'accettazione degli impegni e delle attività missionarie, e l'invio dei frati nell'azione missionaria, nonché circa gli uffici per la promozione dell'attività missionaria dell'Ordine, ad ogni livello e modalità, si provveda negli Statuti generali o particolari.

#### ARTICOLO 121

§1 I Ministri provinciali abbiano cura che i missionari ricevano la formazione necessaria, per meglio soddisfare alle esigenze del loro futuro compito.

§2 Stanti il celere decorso dei tempi e le profonde trasformazioni della società, i missionari devono aggiornarsi per rispondere sempre alle esigenze del ministero. Spetta ai Ministri provvedere affinché, mediante adeguati programmi di formazione permanente, questo rinnovamento sia impartito a tutti i missionari.<sup>232</sup>

### TITOLO V La Terra Santa

#### ARTICOLO 122

I frati abbiano grandemente a cuore la Terra santificata dalla vita terrena del Figlio di Dio e della sua Madre poverella e venerata da san Francesco, ed ivi, in modo particolare siano testimoni del Vangelo di Gesù Cristo e del suo Regno di pace.

226 Cf. Rb 12,1-2; Rnb 16; CIC 784.

227 Rb 12,1.

228 Cf. Rb 12,2; Rnb 16,4.

229 Cf. Med M p.II, c.1,7.

230 Cf. Med M p.II, c.1,1.

231 Cf. CIC 790,1.

232 Cf. Med M p.II, c.1,4Bb.c.

### **ARTICOLO 123**

§1 Il mandato di custodire la Terra Santa, affidato dalla Santa Sede al nostro Ordine, consiste in questo: avere cura dei luoghi santi, promuovere in essi il culto divino, favorire la pietà dei pellegrini, assolvervi il compito dell'evangelizzazione, esercitare l'attività pastorale secondo la spiritualità dell'Ordine, intraprendere e coltivare le attività apostoliche.

§2 La Custodia di Terra Santa è un'entità internazionale, governata dal Custode o Guardiano del Monte Sion, il quale viene eletto per un sessennio dal Definitorio generale, e la regge con potestà ordinaria, a norma delle Costituzioni generali e degli Statuti.

### **ARTICOLO 124**

L'internazionalità della Terra Santa, unitamente all'impegno dell'inculturazione, sia favorita con ogni cura e ciascuna Provincia procuri di avere sempre in essa uno o più frati.

### **ARTICOLO 125**

Tutte le Province dell'Ordine favoriscano l'attività dei Commissari per la Terra Santa, a norma degli Statuti generali.

## CAPITOLO VI

### «DEVONO DESIDERARE DI AVERE LO SPIRITO DEL SIGNORE E LA SUA SANTA OPERAZIONE»

(Rb 10,8)

#### TITOLO I

#### Principi della formazione

##### ARTICOLO 126

La formazione francescana tende a questo fine: che tutti i frati e i candidati, sotto l'azione dello Spirito Santo,<sup>233</sup> possano seguire continuamente Cristo, nel mondo del loro tempo, secondo la forma di vita di san Francesco e la Regola.

##### ARTICOLO 127

§1 La formazione dei Frati deve essere insieme umana, cristiana e francescana.<sup>234</sup>

§2 Poiché la formazione deve portare i frati alla piena maturità umana, i candidati siano educati in modo da sviluppare armonicamente le loro doti fisiche, psichiche, morali, intellettuali,<sup>235</sup> e siano preparati a partecipare attivamente alla vita sociale.

§3 Affinché i frati si convertano di giorno in giorno e rispondano alle esigenze battesimali, la formazione abbia anzitutto una indole cristiana, specialmente di relazione con Dio, con gli uomini e con le altre creature, e favorisca il senso della comunione ecclesiale, dell'ecumenismo e del servizio apostolico.<sup>236</sup>

§4 È compito primario della formazione esporre e sperimentare sia il modo francescano di vivere il Vangelo nonché la vita fraterna e la minorità, abituandosi alla povertà e al lavoro, sia la visione dell'evangelizzazione e della missione nel nostro Ordine.<sup>237</sup>

##### ARTICOLO 128

La formazione francescana sia integrale, e perciò tenga conto non solo dell'uomo nella sua totalità, ma anche dei singoli aspetti della sua vocazione, soprattutto del rapporto dinamico tra la sua dimensione personale e quella sociale.<sup>238</sup>

##### ARTICOLO 129

§1 Nella formazione occorre accogliere con la massima riverenza il mistero di Dio che ogni persona reca in sé con i suoi doni particolari; per quanto riguarda la fraternità è da coltivare con il dialogo e l'accompagnamento personale.<sup>239</sup>

§2 Per la solidità di una formazione adeguata, sia stimolato e coltivato il senso della responsabilità, affinché ognuno impari, nella Fraternità, «a far uso della libertà con giudizio, spontaneamente ed attivamente»,<sup>240</sup> e sia favorito il senso critico circa gli eventi.<sup>241</sup>

##### ARTICOLO 130

L'ambiente formativo sia genuino ed autentico, nonché dotato del necessario carattere familiare della Fraternità;<sup>242</sup> inoltre, si tenga conto della realtà concreta di ciascuna cultura e del tempo in cui si vive.<sup>243</sup>

233 Cf. Rnb 2,1.

234 Cf. Med F 4-18.

235 Cf. CIC 795.

236 Cf. Med F 43-45.52-53.55-58.59-61.

237 Cf. Med F 29-32.46-54; CPO 81 8.9.12-14; Bah 41; Rnb 1.

238 Cf. Med F 18-19; CPO 81 13.30.

239 Cf. Med F 4.17.33-34.

240 OT 11b; cf. Med F 16-22.

241 Cf. Med F 33.

242 Cf. Med F 21.

243 Cf. CPO 81 3.15.69.



#### **ARTICOLO 131**

§1 La formazione sia aperta a nuove forme di vita e di servizio, ispirate alla visione francescana del mondo e dell'uomo.<sup>244</sup>

§2 Dove le condizioni reali e locali lo consigliano, la formazione sia aperta alla promozione di una forma comune con gli altri membri della Famiglia francescana.<sup>245</sup>

#### **ARTICOLO 132**

Affinché i frati siano in grado di vivere secondo le esigenze della comunione fraterna, del servizio degli uomini e della solidarietà con i poveri, si deve favorire l'acquisizione graduale dell'autocontrollo e dell'abnegazione di sé sull'esempio di Cristo.<sup>246</sup> Pertanto la disciplina deve essere considerata parte necessaria della formazione globale.<sup>247</sup>

#### **ARTICOLO 133**

La formazione nell'Ordine sia organica, graduale e coerente. Per conseguirla, negli Statuti generali e particolari siano stabiliti i mezzi idonei, gli uffici e i compiti.

#### **ARTICOLO 134**

L'autorità competente per la direzione e la vigilanza dell'attività formativa nell'Ordine risiede nel Ministro generale con il suo Definitorio.

### **TITOLO II Formazione permanente**

#### **ARTICOLO 135**

La formazione permanente dei frati è un itinerario di tutta la vita tanto personale quanto comunitaria, in cui le proprie doti, la testimonianza evangelica e l'opzione vocazionale si sviluppano continuamente, sull'esempio di san Francesco, il quale c'invita continuamente perché sempre di nuovo «incominciamo ad operare bene».<sup>248</sup>

#### **ARTICOLO 136**

La formazione permanente si fonda sulla spiritualità francescana, tenga sempre conto della dimensione integrale del frate minore, e sia in grado di promuoverne il progresso personale, spirituale, dottrinale, professionale e ministeriale.<sup>249</sup>

#### **ARTICOLO 137**

§1 Spetta a ciascun frate, quale responsabile ultimo e decisivo, curare e continuare la propria formazione permanente.<sup>250</sup>

§2 Poiché la Fraternità stessa è il centro primario della formazione permanente, spetta ad ogni frate e prima di tutto al Guardiano, il compito di procurare che la vita ordinaria della comunità promuova l'attività formativa.<sup>251</sup>

§3 È dovere di tutti i Ministri e Guardiani, con l'aiuto dei rispettivi Capitoli, di animare e ordinare la formazione permanente, e di provvedere i sussidi necessari, a norma degli Statuti.<sup>252</sup>

---

244 Cf. CPO 81 7.10-11.

245 Cf. CPO 81 81.

246 Cf. Fil 2,7.

247 Cf. OT 11b.

248 Cf. 1Cel 103; CPO 81 45-46.

249 Cf. Med F 42; CPO 81 48; CIC 661.

250 Cf. CPO 81 48.

251 Cf. CPO 81 49.

252 Cf. Rnb 18,1; CPO 81 51; CIC 661.

### TITOLO III I formatori

#### ARTICOLO 138

La responsabilità della formazione incombe su tutti i frati, in modo particolare sul Ministro generale per tutto l'Ordine, e sui rispettivi Ministri per le Province o altre Entità.

#### ARTICOLO 139

§1 Per intraprendere un'adeguata formazione la Fraternità provinciale sia consapevole di essere una comunità formativa, in quanto l'esempio della vita di tutti i frati della Provincia è della massima importanza per promuovere in tutti i valori francescani.

§2 Nella Provincia sono formatori, in forza dell'ufficio, tanto per la formazione permanente, quanto per la cura pastorale delle vocazioni e la formazione iniziale, i frati espressamente designati, a norma degli Statuti. Per svolgere questo incarico grave e di responsabilità siano scelti frati idonei e perfettamente maturi nella vita francescana.

#### ARTICOLO 140

§1 Per la formazione iniziale riveste una grande importanza la Fraternità della Casa di formazione. Pertanto sia composta di frati che, consapevoli della propria responsabilità formativa, diano un valido aiuto a coloro che si preparano alla vita francescana.<sup>253</sup>

§2 La responsabilità della formazione iniziale spetta a tutti i frati ascritti alle Case di formazione; ma in senso stretto al Maestro o Rettore e, se c'è, al Corpo dei formatori, ciascuno cooperando per la propria parte, a norma degli Statuti.

§3 Nella Casa di formazione il Maestro o Rettore, insieme ai frati della Casa, ma più ancora con il Corpo dei formatori, se esiste, diriga l'intera formazione e ne coordini le attività formative, tenendo conto di tutta la Fraternità del cui retto ordinamento è responsabile il Guardiano.

#### ARTICOLO 141

§1 Il formatore accompagni ciascun candidato nel suo itinerario, in ogni grado della formazione iniziale.<sup>254</sup>

§2 In strettissima unione di spirito e di azione, i formatori siano solleciti nell'indurre gli alunni ad una partecipazione attiva della propria formazione.<sup>255</sup>

#### ARTICOLO 142

L'Ordine e le Province, secondo i rispettivi Statuti, predispongano programmi affinché siano preparati i formatori e i professori, provvedano alla loro formazione permanente e forniscano loro i mezzi necessari per l'adempimento dell'incarico assegnato.<sup>256</sup>

#### ARTICOLO 143

Gli addetti alla formazione nell'Ordine, nelle Province e nelle Conferenze dei Ministri provinciali, si consultino per valutare le loro varie esperienze, per incrementare la mutua collaborazione, nonché per promuovere, sulla base di criteri comuni, l'unità di orientamento.<sup>257</sup>

---

253 Cf. Med F 20.25; CPO 81 28.65.

254 Cf. Med F 23; CPO 81 42.

255 Cf. Med F 20; CPO 81 4.

256 Cf. CPO 81 63.80.59.

257 Cf. CPO 81 22-23.

## TITOLO IV Cura pastorale delle vocazioni

### ARTICOLO 144

Tutti i frati, in particolare quelli addetti alla cura pastorale delle vocazioni, rendano consapevole il popolo di Dio del suo compito nei confronti della vocazione di tutti, e aiutino coloro che vengono da noi ad inserire il proprio progetto di vita nel Regno di Dio.<sup>258</sup>

### ARTICOLO 145

§1 I frati, consci anche della forza attrattiva di san Francesco, si impegnino a manifestare a tutti gli uomini la forma della sua vita e i valori come un elemento essenziale della nostra vocazione, e vivano con tale sollecitudine, autenticità e gioia che essi possano scegliere e condividere questa vita.<sup>259</sup>

§2 La responsabilità di promuovere e sostenere le nuove vocazioni spetta a tutte le Fraternità e ai singoli frati.<sup>260</sup>

§3 La cura pastorale delle vocazioni va esercitata in comunione con gli altri promotori vocazionali nelle Chiese particolari, soprattutto con gli altri promotori della Famiglia francescana.<sup>261</sup>

### ARTICOLO 146

§1 I germi della vocazione siano favoriti con diligente cura sia nelle proprie famiglie, sia nei nostri seminari, sia in altri istituti dove si trovano coloro che danno la speranza di entrare nella Famiglia francescana.<sup>262</sup>

§2 Il fine della predetta cura sia soprattutto di coltivare e stimolare la maturazione umana e cristiana negli aspiranti.<sup>263</sup>

### ARTICOLO 147

L'animazione e il coordinamento della cura pastorale delle vocazioni siano precisate negli Statuti.

## TITOLO V Formazione iniziale

### ARTICOLO 148

§1 La formazione iniziale incomincia dal giorno in cui il candidato è ammesso al Postulato nel nostro Ordine, e perdura fino al giorno del suo definitivo proposito che è sancito attraverso la professione solenne.

§2 Nel nostro Ordine la formazione iniziale comprende tre gradi, e cioè: il Postulato, il Noviziato e il tempo della Professione temporanea.

### ARTICOLO 149

Il Postulato è quel tempo in cui il candidato chiede di abbracciare la nostra vita, con il proposito di prepararsi convenientemente al Noviziato, e la Fraternità provinciale, raggiunta una sufficiente e reciproca conoscenza, vaglia attentamente la propria risposta circa la sua ammissione al Noviziato.<sup>264</sup>

### ARTICOLO 150

Per conseguire le finalità del Postulato, il candidato è aiutato dai frati nella conoscenza di se stesso e, se è necessario, nel completamento della prima formazione cristiana, nella ricerca delle cause profonde della propria vocazione, e nell'acquisizione graduale e sperimentazione della vita francescana.<sup>265</sup>

---

258 Cf. Med F 12.

259 Cf. Med F 6; CPO 81 25.10.

260 Cf. Med F 13; CPO 81 24.

261 Cf. Med F 12.

262 Cf. Med F 37.

263 Cf. Med F 36.

264 Cf. Rb 2, 1ss.; CPO 81 38.

265 Cf. Med F 38; CPO 81 39.

#### **ARTICOLO 151**

Le norme circa l'ammissione, la durata, le modalità e l'ordinamento del Postulato siano stabiliti negli Statuti generali e particolari, osservando quanto prescrive il diritto.<sup>266</sup>

#### **ARTICOLO 152**

Il Noviziato, con cui ha inizio la vita nell'Ordine, è un periodo di più intensa formazione, ed è regolato in modo che i novizi conoscano e sperimentino la forma di vita di san Francesco, e informino più profondamente mente e cuore del suo spirito e, meglio valutata la loro chiamata da parte di Dio, ne siano comprovati il loro proposito e l'idoneità.<sup>267</sup>

#### **ARTICOLO 153**

**§1** Per una conoscenza più profonda della vita francescana, i novizi attendano allo studio della Regola e degli altri scritti di san Francesco e delle fonti francescane, nonché delle Costituzioni generali e degli Statuti tanto generali che particolari, della storia dell'Ordine e della Provincia.<sup>268</sup>

**§2** Per un'esperienza più concreta della vita francescana, i novizi si dedichino all'esercizio della contemplazione, della penitenza, della povertà, della fraternità, del lavoro e dell'umile servizio dei poveri del nostro tempo, sia in Casa che fuori di Casa, a norma degli Statuti.<sup>269</sup>

#### **ARTICOLO 154**

**§1** La formazione dei novizi si sviluppi in modo integrale, così che il loro cammino formativo si compia con graduale e attiva partecipazione alla vita della Chiesa particolare e della società.<sup>270</sup>

**§2** Per integrare la formazione dei novizi, i Ministri, a norma degli Statuti, possono stabilire alcuni periodi di esercitazione apostolica da compiersi fuori della comunità di Noviziato, osservando quanto prescritto dal diritto, purché il Noviziato non superi il biennio.<sup>271</sup>

#### **ARTICOLO 155**

Riguardo all'ammissione, alla formazione, alla dimissione, al luogo, al tempo, all'ordinamento e alla validità del Noviziato, si osservi il diritto universale e quello proprio.<sup>272</sup>

#### **ARTICOLO 156**

**§1** Terminato il tempo del Noviziato, il novizio, se giudicato idoneo, sia ammesso alla professione temporanea, con la quale professione è incorporato all'Ordine.<sup>273</sup>

**§2** Spetta al Ministro provinciale, con il voto consultivo del suo Definitorio, richiesto per la validità, ammettere il Novizio alla prima professione.<sup>274</sup>

**§3** Per la durata e le condizioni della professione temporanea si osservi il diritto universale e proprio.<sup>275</sup>

#### **ARTICOLO 157**

Il tempo della professione temporanea è quello in cui la formazione viene perfezionata per condurre in modo più pieno la vita propria dell'Ordine e realizzarne meglio la missione, e i frati si preparano ad emettere la professione solenne.<sup>276</sup>

---

266 Cf. CIC 597.

267 Cf. Med F 40; CIC 646.

268 Cf. CPO 81 27.

269 Cf. CPO 81 29.

270 Cf. Med F 41; CCGG 73.166,2.

271 Cf. CIC 648,2-3.

272 Cf. CIC 641-653.

273 Cf. CIC 653,2; 654.

274 Cf. CIC 656,3.

275 Cf. CIC 655-657,1.

276 Cf. CIC 659,1.

## **ARTICOLO 158**

§1 I frati di professione temporanea devono proseguire la formazione specifica francescana nei suoi diversi aspetti, teorici e pratici, e se sarà giudicato opportuno, anche in comunione con gli altri membri della Famiglia francescana.<sup>277</sup>

§2 Tale formazione deve essere impartita a tutti i frati, a norma degli Statuti generali e particolari, in cui siano definiti condizioni, durata e ordinamento.

## **ARTICOLO 159**

§1 Terminato regolarmente il tempo della professione temporanea, i frati che lo chiedono spontaneamente e siano stati ritenuti idonei, vengano ammessi alla professione solenne e con ciò stesso sono definitivamente incorporati all'Ordine.<sup>278</sup>

§2 Spetta al Ministro provinciale, con il voto consultivo del suo Definitorio, richiesto per la validità, ammettere i frati alla professione solenne.

§3 Riguardo al tempo e alle condizioni della professione solenne si osservi il diritto universale e proprio.<sup>279</sup>

## **TITOLO VI**

### **Altri aspetti della formazione**

#### **A. Formazione dottrinale, professionale e tecnica**

## **ARTICOLO 160**

§1 Tutti i frati ricevano un'adeguata formazione filosofica, teologica, pastorale e nelle scienze o nelle arti, secondo le loro attitudini, per poter essere più utili alla edificazione del Regno di Dio.<sup>280</sup>

§2 L'ordinamento di tale formazione sia definita negli Statuti particolari.

## **ARTICOLO 161**

Affinché l'Ordine sia in grado di svolgere più efficacemente la sua missione, ogni Provincia curi diligentemente, oltre la formazione francescana dei membri, anche la loro istruzione nelle scienze e nelle arti, secondo le esigenze della Chiesa, dell'Ordine, della Provincia e secondo la grazia del lavoro data a ciascuno.<sup>281</sup>

## **ARTICOLO 162**

Tutti i frati, secondo la propria condizione, si dedichino con grande cura agli studi affinché, apprezzando con mente aperta il progresso delle scienze e delle arti, siano trovati ben preparati ad annunziare il Vangelo e a rispondere alla cultura del nostro tempo.<sup>282</sup>

#### **B. Formazione ai ministeri**

## **ARTICOLO 163**

I frati, chiamati a qualsiasi ministero ecclesiastico, devono essere formati con corsi necessari e con adeguato tirocinio sia spirituale che pastorale, secondo quanto stabilito dal diritto.<sup>283</sup>

277 Cf. CPO 81 30.

278 Cf. CIC 657,1.

279 Cf. CIC 657-658.

280 Cf. CPO 81 7.8.17.

281 Cf. Rb 5,1; CPO 81 74.

282 Cf. CPO 81 3.82.

283 Cf. CIC 659,3.

#### **ARTICOLO 164**

La formazione ai ministeri e agli ordini sacri sia permeata di spirito francescano, affinché i ministeri vengano esercitati nella fedeltà a tale spirito.<sup>284</sup>

#### **ARTICOLO 165**

L'ammissione dei frati ai ministeri e agli ordini sacri spetta al proprio Ministro provinciale, osservato quanto prescritto da diritto.<sup>285</sup>

### **TITOLO VII**

#### **Promozione degli studi nell'Ordine**

#### **ARTICOLO 166**

**§1** Nell'Ordine e nelle Province siano promossi e coltivati con particolare attenzione gli studi francescani, filosofici e teologici.

**§2** Si deve porre la più grande cura affinché siano formati esperti docenti di spiritualità, di storia francescana, di filosofia e teologia, i quali dispensino spirito e vita secondo il pensiero di san Francesco e degli altri Maestri dell'Ordine.<sup>286</sup>

#### **ARTICOLO 167**

**§1** All'Ordine dei Frati Minori compete il diritto e il dovere di avere proprie sedi di studio, le quali sono sotto regime o generale o provinciale o interprovinciale, ed anche interfrancescano.<sup>287</sup>

**§2** È diritto e dovere dell'Ordine dei Frati Minori di avere proprie sedi di studio per preparare i candidati agli ordini sacri, nonché propri istituti superiori di scienze religiose.

**§3** Le sedi degli studi nell'Ordine devono osservare le norme stabilite dal diritto universale e proprio.<sup>288</sup>

---

284 Cf. Lch; LOrd.

285 Cf. CIC 1019,1.

286 Cf. Test 13; CPO 81 82.

287 Cf. CPO 81 75ss.

288 Cf. CIC 659,3.

## CAPITOLO VII

### «I FRATI SIANO TENUTI AD OBBEDIRE A FRATE FRANCESCO E AI SUOI SUCCESSORI»

(Rb 1,3)

*Costituzione e governo dell'Ordine  
e Amministrazione dei beni*

#### PARTE I COSTITUZIONE E GOVERNO DELL'ORDINE IN GENERE

##### TITOLO I Costituzione dell'Ordine

###### ARTICOLO 168

L'Ordine dei Frati minori è costituito dai Frati che, incorporati nelle Province, nelle Custodie e nelle Fondazioni dipendenti dal Ministro generale, sono governati dallo stesso Ministro generale con il suo Definitorio, a norma del diritto universale e proprio.

###### ARTICOLO 169

§1 La Provincia, Entità fondamentale per la vita e la missione dell'Ordine, è costituita dai frati che, incorporati in essa e riuniti nelle Case, sono governati dal Ministro provinciale con il suo Definitorio, a norma del diritto universale e proprio.

§2 Ma la Provincia dei Luoghi Santi viene denominata, in forza della tradizione, Custodia di Terra Santa, la cui speciale natura è fissata negli Statuti propri.

###### ARTICOLO 170

§1 L'autorità competente per l'erezione, la divisione, l'unione e la soppressione delle Province è il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio.<sup>289</sup>

§2 Una nuova Provincia dell'Ordine può essere eretta quando per la sua fondazione esistono tutti gli elementi necessari, a giudizio del Definitorio generale, per condurre una vita autonoma e la missione dell'Ordine, a norma di queste Costituzioni e degli Statuti generali.

###### ARTICOLO 171

§1 In circostanze particolari, su proposta dei rispettivi Definitorii provinciali, il Ministro generale, uditi gli interessati ed ottenuto il consenso del suo Definitorio, può erigere più Case o gruppi di frati, sia di un'unica sia di più Province, in una Custodia autonoma o non autonoma, a cui presiede il Custode.

§2 La Custodia autonoma, che per particolari circostanze, non è ancora eretta in Provincia, è equiparata alla Provincia, a meno che non sia espressamente disposto altrimenti, e quello che è detto nelle Costituzioni circa le Province e il loro governo, si applica alla Custodia autonoma e al suo governo.

###### ARTICOLO 172

Quanto alla fondazione di altre Entità, richieste per esigenze di vita e di attività dell'Ordine, si osservino le prescrizioni degli Statuti generali.

TITOLO II  
**Autorità dell'Ordine e uffici in genere**

**ARTICOLO 173**

L'autorità suprema dell'Ordine risiede nel Capitolo generale, della Provincia nel Capitolo provinciale, della Custodia autonoma nel Capitolo custodiale, a norma di queste Costituzioni e degli Statuti generali.<sup>290</sup>

**ARTICOLO 174**

Sono Superiori maggiori nell'Ordine: il Ministro generale, il Ministro provinciale, il Custode di Terra Santa, il Custode della Custodia autonoma e i loro Vicari.<sup>291</sup>

**ARTICOLO 175**

**§1** Il Ministro generale ha su tutti e singoli i frati, nonché sulle Province e sulle Case potestà ordinaria, che egli esercita da solo, o con il Definitorio, o con il Consiglio plenario dell'Ordine, a norma del diritto universale e proprio.<sup>292</sup>

**§2** Il Ministro provinciale e il Custode della Custodia autonoma governano la Provincia o la Custodia, con potestà ordinaria, da soli o, rispettivamente, con il proprio Definitorio o Consiglio, a norma del diritto universale e dell'Ordine.<sup>293</sup>

**§3** Il Guardiano regge la Casa con potestà ordinaria, da solo o con il Capitolo locale, rispettivamente e nei casi determinati dal diritto con il Discretorio, se c'è, a norma di queste Costituzioni e degli Statuti.

**ARTICOLO 176**

**§1** Quando in forza del diritto universale o proprio è richiesto il consenso del Consiglio, il Ministro sia generale che provinciale, agisce invalidamente contro il voto rispettivamente del Definitorio generale o provinciale, e il Guardiano contro il voto del Capitolo locale o del Discretorio.

**§2** Quando, invece, è richiesto soltanto il consiglio, i Ministri e i Guardiani per agire validamente, sono tenuti a domandare il parere del loro Definitorio, Capitolo o Discretorio locale, ma non sono obbligati ad attenervisi, se a loro sembra di dover agire diversamente. Nei casi urgenti, possono chiedere il consiglio anche individualmente e per lettera o con gli altri mezzi di comunicazione sociale.<sup>294</sup>

**ARTICOLO 177**

Anche quando per legge non è prescritto di richiedere il consenso o il consiglio, i Ministri e i Guardiani, nelle cose che riguardano la Fraternità, ascoltino volentieri i frati, e sebbene in questi casi la decisione spetti a loro, non si discostino facilmente dall'opinione concorde dei frati.<sup>295</sup>

**ARTICOLO 178**

**§1** Nell'Ordine gli uffici di governo sono: di Ministro generale, di Vicario generale, dei Definitori generali, di Visitatore e Delegato generale, di Ministro provinciale, di Vicario provinciale, dei Definitori provinciali, di Custode, Vicario e Discreti di Terra Santa, di Guardiano, Vicario e Discreti delle Case.

**§2** Gli altri uffici non sono di governo, ma uffici in senso lato, ossia incarichi.

**§3** Tutti gli uffici vengono conferiti a norma del diritto universale e proprio.

**ARTICOLO 179**

Il Ministro provinciale e gli altri Officiali provinciali non possono nello stesso tempo essere Officiali della Curia generale.

---

290 Cf. CIC 631.632.

291 Cf. CIC 620.

292 Cf. CIC 622.

293 Cf. CIC 622.

294 Cf. CIC 127,1.

295 Cf. CIC 618.



#### **ARTICOLO 180**

Nessun ufficio o incarico qualsiasi da esercitare fuori dell'Ordine può essere accettato senza consultazione della Fraternità e senza il permesso del rispettivo Ministro o Guardiano.

### **TITOLO III**

#### **Conferimento, esercizio e decadenza degli uffici**

#### **ARTICOLO 181**

§1 Gli uffici e gli incarichi dell'Ordine sono conferiti o per elezione debitamente confermata, o per postulazione a norma del diritto, ammessa dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio, oppure per nomina a cui deve precedere un'opportuna consultazione.<sup>296</sup>

§2 Nell'Ordine si ha un triplice modo di elezione: per schede, per ballottaggio, per beneplacito orale.

§3 Il modo ordinario di elezione è il Capitolo o il Congresso capitolare; quello straordinario il Congresso del Definitorio sia generale sia provinciale, a norma delle Costituzioni e degli Statuti.

§4 I frati, in spirito di corresponsabilità e di servizio fraterno, devono accettare l'elezione agli uffici di cui nell'art. 178.<sup>297</sup>

#### **ARTICOLO 182**

Agli uffici e incarichi dell'Ordine sono abili tutti i frati professi solenni, purché abbiano i requisiti e le qualità che sono stabilite sia dal diritto universale sia dal diritto proprio dell'Ordine.

#### **ARTICOLO 183**

§1 Per conferire validamente l'ufficio di Ministro generale si richiede che il candidato sia professo solenne almeno da dieci anni; per gli altri uffici generali di governo e per i Superiori maggiori, che siano professi solenni da almeno cinque anni.<sup>298</sup>

§2 Gli altri uffici devono essere conferiti a norma degli Statuti, fermo restando il diritto universale.

#### **ARTICOLO 184**

§1 Salvo che venga stabilito diversamente, chi è stato eletto dal Capitolo o dal Definitorio non può esercitare alcuna autorità prima che sia stato confermato dal Presidente dell'elezione, il quale però confermi subito colui che è stato eletto regolarmente, se risulta idoneo e non si opponga alcuna giusta ragione.

§2 Se la conferma spetta al Presidente dell'elezione, ed egli stesso è eletto all'ufficio, la sua conferma compete al vocale più anziano di prima professione.

#### **ARTICOLO 185**

§1 I Ministri e i Guardiani prestino umilmente il loro servizio di autorità, docili alla volontà di Dio nell'adempimento del loro incarico, custodiscano i frati come figli di Dio, e promuovano la loro volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana.<sup>299</sup>

§2 Tutti i frati che esercitano un ufficio o un incarico, ricordino sempre che sono tenuti al segreto naturale o commesso.

#### **ARTICOLO 186**

§1 I Ministri, all'inizio dell'ufficio accettato, sono tenuti ad emettere personalmente la professione di fede secondo la formula approvata dalla Santa Sede.<sup>300</sup>

§2 I Ministri emettano la professione di fede alla presenza del rispettivo Capitolo o del Presidente del Capitolo o del suo delegato e, se sono stati nominati, davanti a colui che li ha nominati o al suo Delegato.

296 Cf. CIC 181,1; 182,1; 625,3.

297 Cf. CIC 177,1.

298 Cf. CIC 623.

299 Cf. CIC 618.

300 Cf. CIC 833.

#### **ARTICOLO 187**

**§1** Gli uffici decadono: trascorso il tempo stabilito, per rinuncia accettata dall'autorità competente, per trasferimento, per rimozione nonché per privazione, osservato il diritto universale e proprio.<sup>301</sup>

**§2** L'ufficio si perde anche con l'accettazione di un altro ufficio, sia dentro sia fuori dell'Ordine, incompatibile con il primo.

## PARTE II GOVERNO GENERALE

### TITOLO IV **Capitolo generale**

#### **ARTICOLO 188**

Il Capitolo generale deve essere un segno autentico della comunione fraterna di tutto l'Ordine. Ad esso spetta esaminare e tutelare il patrimonio e la vita dell'Ordine, scoprire nuove vie e mezzi per l'incremento dell'Ordine e promuovere un adeguato rinnovamento, emanare leggi proprie, eleggere il supremo Governo dell'Ordine, cioè il Ministro generale, il Vicario e i Definitori generali, nonché trattare gli altri affari di maggiore importanza.<sup>302</sup>

#### **ARTICOLO 189**

**§1** Il Capitolo generale è regolato da queste Costituzioni, dagli Statuti generali nonché dai Regolamenti approvati dal Capitolo stesso, salvo il diritto universale.

**§2** Il modo di convocazione del Capitolo, l'ordinamento da osservarsi, e tutto ciò che sembrerà necessario ed opportuno, sia definito dagli Statuti.<sup>303</sup>

**§3** Tutti i frati possono inviare al Capitolo generale la propria opinione circa i problemi che riguardano il bene dell'Ordine.<sup>304</sup>

#### **ARTICOLO 190**

**§1** Il Capitolo generale ordinario deve essere celebrato ogni sei anni, nel tempo di Pentecoste, nel luogo stabilito dal Ministro generale, dopo aver consultato il Consiglio plenario dell'Ordine.

**§2** Il Ministro generale, con il consenso del Definitorio, consultati i Presidenti delle Conferenze, può convocare un Capitolo generale straordinario, in cui si possono fare anche le elezioni agli uffici, al momento eventualmente vacanti, e di cui la competenza spetta al Capitolo.

#### **ARTICOLO 191**

**§1** Il Presidente per l'elezione del Ministro generale sia richiesto alla Santa Sede. Se nessuno viene nominato dalla Santa Sede, il Presidente dell'elezione viene eletto dal Capitolo stesso, per schede, tra gli stessi vocali.

**§2** Presidente del Capitolo, nelle altre sessioni, è il Ministro generale o, in sua assenza, colui che è indicato nei Regolamenti del Capitolo.

#### **ARTICOLO 192**

Al Capitolo devono partecipare, come legittimi vocali:

1. il Ministro generale, il Vicario generale, i Definitori generali e il Segretario generale;
2. i Ministri provinciali e il Custode di Terra Santa; se costoro sono impediti, i loro Vicari; se anch'essi fossero impediti, un frate designato dal Definitorio o, rispettivamente, dal Discretorio custodiale;

---

301 Cf. CIC 190; 624,3.

302 Cf. CIC 578; 631,1.

303 Cf. CIC 631,2.

304 Cf. CIC 631,3.

3. i vocali designati a norma degli Statuti generali.<sup>305</sup>

## TITOLO V Consiglio plenario dell'Ordine

### ARTICOLO 193

Costituiscono il Consiglio plenario dell'Ordine il Ministro generale con il suo Definitorio, il Segretario generale, i Consiglieri eletti e designati a norma degli Statuti generali.

### ARTICOLO 194

Spetta al Consiglio plenario dell'Ordine, riunito collegialmente:

1. prestare aiuto al Ministro generale e al Definitorio nel governo e nell'animazione dell'Ordine;
2. favorire relazioni e contatti tra la Curia generale e le Conferenze, nonché tra loro stesse;
3. curare l'esecuzione delle decisioni e dei decreti del Capitolo precedente, nonché emanare, su proposta del Definitorio generale, decisioni e decreti, eventualmente anche contrari agli articoli degli Statuti generali, validi fino al prossimo Capitolo;
4. interpretare le Costituzioni generali o gli Statuti generali, a norma dell'art. 15 §§2-3 delle Costituzioni generali;
5. collaborare alla preparazione del prossimo Capitolo generale, e consigliare circa il luogo del Capitolo;
6. trattare dei problemi economici dell'Ordine.

### ARTICOLO 195

§1 Il Consiglio plenario dell'Ordine ha voto consultivo, se non è espressamente previsto in altro modo.

§2 Il modo di procedere del Consiglio plenario è stabilito nei Regolamenti.

## TITOLO VI Ministro generale

### ARTICOLO 196

Il Ministro generale è eletto nel Capitolo generale per un sessennio, terminato il quale potrà essere rieletto, senza alcun intervallo, soltanto per un altro sessennio.<sup>306</sup>

### ARTICOLO 197

§1 Il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, può emanare decreti per tutto l'Ordine, validi, tuttavia, fino al Capitolo generale; trascorso questo tempo, non hanno più alcun vigore, se non saranno stati confermati dal Capitolo.

§2 Il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, può emanare decreti, validi fino alla revoca, per le singole Province e per le regioni i cui Ministri formano una Conferenza, ma dopo avere consultato il Definitorio della rispettiva Provincia ovvero la Conferenza dei Ministri provinciali.

### ARTICOLO 198

Il Ministro generale, sentito il parere del rispettivo Ministro provinciale, può assumere qualsiasi frate per provvedere alle necessità o all'utilità dell'Ordine oppure di qualche sua Entità.

### ARTICOLO 199

Il Ministro generale è tenuto, a norma degli Statuti peculiari, a visitare canonicamente, di persona o per mezzo di altri, le Province e le altre Entità dell'Ordine dipendenti dalle Province, nel tempo in cui deve essere eletto in Capitolo il Ministro provinciale; le altre Entità a tempo opportuno. Inoltre, le visite fraternamente per favorire e rafforzare lo spirito francescano.

---

305 Cf. CIC 631,2.

306 Cf. CIC 625,1.

#### **ARTICOLO 200**

**§1** Quando il Ministro generale è assente o impedito, regge l'Ordine il Vicario generale, il quale gode di potestà ordinaria vicaria; tuttavia non faccia uso della sua potestà contro il pensiero e la volontà del Ministro generale.<sup>307</sup>

**§2** Qualora fosse assente o impedito anche il Vicario generale, ne fa le veci, con il nome e l'ufficio di Pro-Vicario, il Definitore più anziano di prima professione, e a parità di professione il più anziano di età.

#### **ARTICOLO 201**

**§1** Restando vacante l'ufficio di Ministro generale fuori del Capitolo prima della festa di Pentecoste dell'anno che precede il Capitolo, l'elezione del nuovo Ministro generale, per il completamento del sessennio, viene fatta dai Presidenti e Vicepresidenti delle Conferenze dei Ministri provinciali, convocati dal Vicario generale insieme al Definitorio generale, e riuniti collegialmente, entro due mesi da computarsi dalla vacanza.

**§2** Se la vacanza dell'ufficio di Ministro generale avviene dopo la festa di Pentecoste dell'anno che precede il Capitolo generale, assume il governo dell'Ordine fino al prossimo Capitolo, il Vicario generale dell'Ordine.

### **TITOLO VII Definitorio generale**

#### **ARTICOLO 202**

**§1** Il Definitorio generale, in quanto ente collegiale a norma del diritto, è composto dal Ministro generale, dal Vicario generale e dai Definitori generali; in quanto consiglio del Ministro generale, invece, è composto dalle stesse persone di cui sopra, escluso il Ministro generale.<sup>308</sup>

**§2** Alle sessioni del Definitorio generale possono essere chiamati, quando si tratta di cose di loro pertinenza, i Segretari e i Presidenti degli altri uffici o delle commissioni o consigli della Curia generale, affinché esprimano il loro pensiero.

**§3** Il Segretario generale funge da notaio in tutte le sessioni del Definitorio generale.

#### **ARTICOLO 203**

**§1** Il Definitorio generale, in quanto ente collegiale, deve procedere a norma del diritto; invece, in quanto consiglio del Ministro generale ha il compito di prestargli aiuto, e di dare il consiglio o il consenso, secondo il diritto universale e proprio.

**§2** Il Ministro generale, il Vicario generale e i Definitori generali abbiano frequenti relazioni con le Conferenze dei Ministri provinciali e con le Province, per partecipare all'esperienza della vita di tutto l'Ordine.

#### **ARTICOLO 204**

Il Ministro generale con il Vicario e i Definitori generali costituiscono nell'Ordine il supremo Tribunale collegiale, mentre il Segretario generale funge da cancelliere.

#### **ARTICOLO 205**

Il Definitorio è regolato da Statuti peculiari, approvati dallo stesso Definitorio generale.

### **TITOLO VIII Vicario generale**

#### **ARTICOLO 206**

Il Vicario generale è eletto nel Capitolo generale per un sessennio, terminato il quale potrà essere rieletto, senza che intercorra alcun intervallo, soltanto per un altro sessennio.

---

307 Cf. CIC 131.620.

308 Cf. AAS 77(1985)771.

#### **ARTICOLO 207**

Oltre a ciò che è prescritto negli articoli 200-201, il Vicario generale aiuta il Ministro generale nel suo ufficio, e dallo stesso Ministro può essere incaricato di trattare altri affari.

#### **ARTICOLO 208**

Se l'ufficio di Vicario generale resta vacante fuori Capitolo, l'elezione del nuovo Vicario generale, per il completamento del sessennio, deve essere fatta dal Definitorio generale.

### **TITOLO IX Definitori generali**

#### **ARTICOLO 209**

I Definitori generali, in numero stabilito dagli Statuti generali, sono eletti nel Capitolo generale per un sessennio; terminato il quale, potranno essere rieletti, senza che intercorra alcun intervallo, soltanto per un altro sessennio.

#### **ARTICOLO 210**

Qualora si renda vacante l'ufficio di Definitore generale fuori del Capitolo, ne viene eletto un altro dal Definitorio generale, per il completamento del sessennio, previa consultazione dei Ministri provinciali delle Conferenze per le quali era stato eletto il Definitore che ha cessato dall'ufficio.

### **TITOLO X Segretario generale e uffici della Curia generale**

#### **ARTICOLO 211**

§1 Per gli affari generali dell'Ordine vi sia il Segretario generale, della cui elezione e compito si provveda negli Statuti generali.

§2 Il Segretario generale è il notaio dell'Ordine.

#### **ARTICOLO 212**

Per il regolare ed efficace governo dell'Ordine, nella Curia generale vi siano alcuni uffici, menzionati negli Statuti generali, i quali siano regolati da norme approvate dal Definitorio generale.

### **TITOLO XI Visitatori e Delegati generali**

#### **ARTICOLO 213**

Il Visitatore generale, eletto dal Ministro generale con il suo Definitorio, visita in forma canonica le Province o le altre Entità e secondo la Regola ammonisce, conforta e corregge con carità i frati,<sup>309</sup> in nome e per autorità del Ministro generale. Nella visita avrà cura di conoscere le condizioni dei frati, di esaminare le iniziative, di sostenere le attività, e soprattutto di promuovere lo spirito di fraternità e l'osservanza della nostra Regola e delle Costituzioni.<sup>310</sup>

#### **ARTICOLO 214**

I Delegati generali sono eletti dal Ministro generale con il suo Definitorio, per svolgere incarichi speciali, in nome e per autorità del Ministro generale.

---

309 Cf. Rb 10,1; Rnb 4,2.

310 Cf. CIC 628,1.

PARTE III  
GOVERNO PROVINCIALE

TITOLO XII  
**Capitolo provinciale, Congresso capitolare  
e Consiglio plenario della Provincia**

**ARTICOLO 215**

§1 È compito del Capitolo provinciale di compiere un'indagine sullo stato attuale della vita e delle attività della Provincia, di cercare e proporre i mezzi opportuni per la sua crescita e correzione, di discutere e di decidere, di comune accordo, circa le iniziative e gli affari di maggiore importanza, e di fare le elezioni.

§2 Al Capitolo provinciale spetta di redigere gli Statuti particolari della Provincia, i quali tuttavia devono essere approvati dal Definitorio generale; gli altri Statuti peculiari della Provincia il Capitolo provinciale li redige di sua autorità.

**ARTICOLO 216**

§1 Il Capitolo provinciale è regolato da queste Costituzioni, nonché dagli Statuti generali, particolari e Regolamenti.

§2 Negli Statuti particolari sia stabilito ciò che riguarda la composizione, la convocazione e la celebrazione del Capitolo provinciale, nonché ciò che concerne le elezioni da farsi in Capitolo, osservate le norme di queste Costituzioni e degli Statuti generali.

**ARTICOLO 217**

Entro il trimestre dopo il Capitolo, se non è previsto diversamente negli Statuti, nel tempo stabilito dal Presidente del Capitolo con il Definitorio della Provincia, si tiene il Congresso capitolare per il conferimento degli uffici vacanti.

**ARTICOLO 218**

Per trattare i problemi di maggiore importanza può essere istituito, in Provincia, il Consiglio plenario, che è regolato dalle norme degli Statuti generali e particolari.

TITOLO XIII  
**Ministro provinciale**

**ARTICOLO 219**

Come Ministro provinciale deve essere eletto un frate professo solenne ascritto alla Provincia. In caso particolare, a norma degli Statuti generali può essere eletto un frate di altra Provincia.

**ARTICOLO 220**

§1 Il Ministro provinciale viene eletto per il tempo stabilito negli Statuti generali.

§2 Per ciò che riguarda la rielezione e la vacanza dall'ufficio si osservino le norme degli Statuti generali.

**ARTICOLO 221**

§1 Il Ministro provinciale visiti spesso i suoi frati; li ammonisca spiritualmente, li incoraggi e li corregga con umiltà e carità;<sup>311</sup> nel tempo stabilito dagli Statuti generali è tenuto a visitare canonicamente tutte le Case e tutti i frati.<sup>312</sup>

§2 Negli Statuti generali, particolari e peculiari sia determinato più accuratamente tutto ciò che riguarda la visita canonica.

---

311 Cf. Rb 10,1; Rnb 4,2.

312 Cf. CIC 628,1.

## TITOLO XIV Definitorio provinciale

### ARTICOLO 222

§1 Il Definitorio provinciale, in quanto ente collegiale a norma del diritto, è composto dal Ministro provinciale, dal Vicario provinciale e dai Definitori provinciali; in quanto consiglio del Ministro provinciale, invece, è composto dalle stesse persone di cui sopra, escluso il Ministro provinciale.<sup>313</sup>

§2 Il Segretario provinciale funge da notaio in tutte le sessioni del Definitorio provinciale.

§3 Riguardo all'elezione e al numero dei Definitori provinciali, si provveda negli Statuti generali e particolari

### ARTICOLO 223

È dovere del Definitorio provinciale, in quanto ente collegiale, di procedere a norma del diritto; in quanto consiglio del Ministro provinciale, ha il compito di prestargli aiuto, e di dare il consiglio o il consenso, a norma del diritto universale e proprio.

### ARTICOLO 224

Il Definitorio provinciale è il Tribunale collegiale di prima istanza nelle cause contenziose e penali della Provincia.<sup>314</sup>

### ARTICOLO 225

L'interpretazione autentica degli Statuti particolari, fuori del Capitolo provinciale, spetta al Congresso capitolare e al Definitorio provinciale, e inoltre al Consiglio plenario della Provincia quando è riunito. L'interpretazione fatta fuori Capitolo non ha più valore oltre il prossimo Capitolo, se da questo non è approvata.

### ARTICOLO 226

Le decisioni e i decreti emanati dal Definitorio non possono essere cambiati, senza il consenso dello stesso Definitorio, né dal Ministro provinciale, né dal Visitatore generale.

## TITOLO XV Conferenze dei Ministri provinciali

### ARTICOLO 227

§1 I Ministri provinciali e gli altri indicati negli Statuti possono istituire, di comune accordo, la Conferenza dei Ministri provinciali.

§2 Le Conferenze dei Ministri provinciali sono rette dagli Statuti generali e dai propri, redatti con il mutuo consenso di coloro che le formano ed approvati dal Definitorio generale, in cui sia stabilito tutto ciò che riguarda la loro natura, la composizione, la convocazione, la celebrazione, nonché le questioni da trattare.

## TITOLO XVI Vicario provinciale

### ARTICOLO 228

Il Vicario provinciale aiuta il Ministro provinciale nel suo ufficio, fa le veci del Ministro provinciale assente o impedito, con potestà ordinaria vicaria, e quando resta vacante l'ufficio di Ministro provinciale fuori Capitolo, fino all'elezione del nuovo Ministro provinciale.

---

313 Cf. AAS 77(1985)771.

314 Cf. CIC 1427,1; 1717.

#### **ARTICOLO 229**

Il Vicario provinciale viene eletto per lo stesso periodo di tempo per il quale è eletto il Ministro provinciale, perciò in modo che l'ufficio di Vicario provinciale scada sempre quando nel Capitolo si deve eleggere il Ministro provinciale.

### TITOLO XVII **Segretario della Provincia, altri uffici**

#### **ARTICOLO 230**

§1 In ogni Provincia ci sia il Segretario provinciale, della cui elezione e compito si provveda negli Statuti generali e particolari.

§2 Il Segretario provinciale svolge anche l'incarico di notaio della Provincia.

#### **ARTICOLO 231**

§1 In ogni Provincia ci siano anche altri uffici o incarichi, e si costituiscano commissioni, il cui lavoro risulti necessario o utile nei vari settori della vita e dell'attività.

§2 Gli uffici, gli incarichi e le commissioni di cui nel paragrafo precedente, sono retti dagli Statuti generali e particolari.

### PARTE IV GOVERNO DELLE CASE

#### TITOLO XVIII **Case**

#### **ARTICOLO 232**

La Casa è una Fraternità, sotto l'autorità del Guardiano, e con una sede fissa o abitazione legittimamente eretta. Tutti i frati siano ascritti ad una Casa determinata.<sup>315</sup>

#### **ARTICOLO 233**

La Casa viene eretta dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio, previo consenso del Vescovo diocesano rilasciato in scritto.<sup>316</sup>

#### **ARTICOLO 234**

Una Casa legittimamente eretta può essere soppressa dal Ministro generale con il consiglio del suo Definitorio, sentito tuttavia il Definitorio provinciale e consultato il Vescovo diocesano.<sup>317</sup>

#### **ARTICOLO 235**

§1 Qualsiasi erezione o soppressione deve essere fatta per mezzo di un decreto.

§2 Il decreto di erezione emanato dal Ministro provinciale sia comunicato al Ministro generale.

#### **ARTICOLO 236**

I frati che, in circostanze particolari sono costretti a vivere da soli, tanto da non poter partecipare pienamente alla comune vita fraterna, coltivino e manifestino lo stesso spirito di fraternità. Perciò tanto i Ministri quanto gli stessi frati procurino che accedano, periodicamente, alle Case o ai frati più vicini, per ricevere i reciproci benefici e le gioie della carità.

---

315 Cf. CIC 608.665.

316 Cf. CIC 609,1.

317 Cf. CIC 616,1.



## TITOLO XIX Guardiani e Vicari

### ARTICOLO 237

Primo dovere del Guardiano, secondo il diritto universale e proprio dell'Ordine, è quello di favorire il bene della Fraternità e dei frati, di esercitare una premurosa vigilanza sulla vita e sulla disciplina religiosa, di guidare l'attività e di promuovere l'obbedienza attiva e responsabile dei frati in un clima di vera fraternità.<sup>318</sup>

### ARTICOLO 238

Se negli Statuti generali e particolari non è stabilito diversamente, per le singole Case viene eletto un Vicario in aiuto del Guardiano.

### ARTICOLO 239

Il Guardiano e il Vicario vengono eletti per un periodo di tempo e secondo il modo stabilito dagli Statuti generali.

## TITOLO XX Capitolo e Discretorio locali

### ARTICOLO 240

§1 Il Capitolo locale, cui presiede il Guardiano o chi ne fa le veci, costituisce il governo fraterno della Casa, a norma delle Costituzioni generali, degli Statuti e dei Regolamenti.<sup>319</sup>

§2 Nelle Case in cui non esiste il Discretorio, il Capitolo locale funge da Consiglio del Guardiano.<sup>320</sup>

### ARTICOLO 241

È proprio del Capitolo locale valutare e promuovere, attraverso il dialogo, le iniziative comuni; stimolare la concordia, l'attiva e responsabile cooperazione di tutti; esaminare e valutare i lavori fatti dalla Fraternità o dai singoli frati; trattare degli affari di maggiore importanza.

### ARTICOLO 242

§1 Nelle singole Case tutti i frati professi solenni compongono il Capitolo locale.

§2 Il modo di partecipazione dei frati non ancora professi solenni al Capitolo locale, venga stabilito negli Statuti particolari.

### ARTICOLO 243

§1 Può essere istituito il Discretorio locale, come Consiglio del Guardiano, a norma degli Statuti particolari.<sup>321</sup>

§2 Il Discretorio locale, se istituito, è formato dal Vicario e dai Discreti.

## PARTE V AMMINISTRAZIONE DEI BENI

### ARTICOLO 244

§1 L'Ordine, la Provincia, la Casa possano, in quanto persone giuridiche, acquistare, amministrare, alienare ed usare beni temporali, a norma del diritto universale e proprio dell'Ordine.<sup>322</sup>

§2 I Ministri e i loro rappresentanti legali e tutti i frati, con licenza dei Ministri, possono porre atti giuridici circa i beni temporali, davanti alla legge civile.

---

318 Cf. CIC 618.

319 Cf. CIC 95.

320 Cf. CIC 627,1.

321 Cf. CIC 627,1.

322 Cf. CIC 634,1.

#### ARTICOLO 245

§1 I beni che sono necessari per la vita e per le opere dei frati e che si trovano presso i frati, sono beni ecclesiastici e sono retti dalle norme del diritto universale e proprio, oppure sono beni dei benefattori da usare e amministrare secondo la loro volontà.<sup>323</sup>

§2 I frati, per rimanere fedeli alla loro vocazione nelle concrete condizioni di vita, ricerchino sempre forme di espropriazione nuove e corrispondenti alle circostanze.

#### ARTICOLO 246

§1 Per tutto l'Ordine, le singole Province e le Case deve esserci, distinto dai Ministri e, per quanto possibile, anche dal Guardiano, l'Economo o Amministratore dei beni, il quale curi l'amministrazione dei beni sotto la direzione e alle dipendenze del rispettivo Ministro o Guardiano.<sup>324</sup>

§2 Vi siano inoltre i Consigli per gli Affari economici, da costituirsi a norma degli Statuti generali e particolari, per aiutare l'Economo nell'adempimento del suo ufficio.<sup>325</sup>

§3 Quando per i contratti, specialmente di alienazione, e per gli altri affari giuridici riguardanti i beni temporali, per diritto civile è richiesto l'ufficio del Rappresentante legale, la cui nomina si faccia a norma degli Statuti.

#### ARTICOLO 247

§1 Riguardo all'elezione e al compito degli Economi si provveda negli Statuti generali e particolari.

§2 Gli Economi e gli altri che a legittimo titolo hanno parte nell'amministrazione dei beni, compiano con diligenza il loro ufficio, e vigilino affinché i beni affidati alla loro cura non vadano in qualsiasi modo perduti o subiscano danno.<sup>326</sup>

#### ARTICOLO 248

§1 L'Economo generale, provinciale e della Casa, nel trattare gli affari economici, per agire validamente sono tenuti ad osservare il diritto universale e proprio dell'Ordine.

§2 I compiti e i limiti dell'ordinaria amministrazione degli Economi siano determinati negli Statuti generali.

§3 Gli Economi pongono invalidamente gli atti che oltrepassano il fine e il modo dell'ordinaria amministrazione, a meno che non abbiano ottenuto prima il permesso dato in scritto dalla competente autorità.<sup>327</sup>

#### ARTICOLO 249

§1 Oltrepassano i limiti dell'ordinaria amministrazione le spese, le alienazioni, i debiti e altre operazioni per le quali, a norma del diritto universale o degli Statuti generali e particolari, è richiesto il permesso o il consenso dell'autorità competente.<sup>328</sup>

§2 Per atto di straordinaria amministrazione si intende anche ogni alienazione di beni immobili, beni mobili preziosi per valore artistico o storico e di ex-voto donati alla Chiesa, per la cui alienazione si deve ricorrere sempre al Ministro provinciale, ferme restando le norme del diritto universale e proprio.<sup>329</sup>

---

323 Cf. CIC 634,1; 635,2; 1257,1.

324 Cf. CIC 636,1.

325 Cf. CIC 1280.

326 Cf. CIC 1284.

327 Cf. CIC 1281,1.

328 Cf. CIC 1292,1-2.

329 Cf. CIC 638; 1292,2.

#### **ARTICOLO 250**

È dovere del rispettivo Ministro e Guardiano vigilare con cura sull'amministrazione di tutti i beni che appartengono all'Ordine, alle Province e alle Case a loro soggette; essi, inoltre, curino di ordinare l'intero complesso dell'amministrazione dei beni temporali.<sup>330</sup>

## CAPITOLO VIII

### I MINISTRI AMMONISCANO E CON UMILTÀ E CARITÀ CORREGGANO I FRATI (Cf. Rb 10,1)

#### TITOLO I

##### Ammonizione e correzione dei frati

###### ARTICOLO 251

§1 I frati, come dice il Signore, non giudichino, non condannino, non considerino i più piccoli peccati degli altri, ma piuttosto pensino ai propri nell'amarezza della loro anima.<sup>331</sup>

§2 Tutti i frati a conoscenza che il fratello ha peccato, non gli procurino vergogna né dicano male di lui, ma gli usino grande misericordia e tengano segreto il peccato del loro fratello, e spiritualmente, come meglio possono, aiutino colui che ha peccato, lo ammoniscano, lo istruiscano e correggano con umiltà e amore.<sup>332</sup>

§3 I frati, secondo le parole di san Francesco, non si adirino e non si turbino per il peccato di alcuno, perché l'ira e il turbamento impediscono la carità in se stessi e negli altri.<sup>333</sup>

§4 I frati, specialmente i Ministri, abbiano sentimenti di misericordia, e, mossi dalla carità, vadano in cerca del fratello che ha peccato, e nessun frate si allontani senza il perdono.<sup>334</sup>

§5 Se qualche frate avrà peccato, ricorra con fiducia al suo Ministro, cerchi di convertirsi e obbedisca alle direttive del suo stesso Ministro.<sup>335</sup>

###### ARTICOLO 252

§1 I Ministri, i Guardiani e gli altri frati, per proteggere il bene comune e dei singoli, con prudente vigilanza e ammonizioni fraterne, prevengano il male, secondo i propri mezzi, e confermino nel bene coloro che cadono.

§2 Se per conservare il bene dei singoli e della Fraternità, i Ministri fossero costretti ad ammonire, correggere o punire, prestino il loro servizio con benignità e carità,<sup>336</sup> secondo le norme del diritto universale e proprio dell'Ordine.

###### ARTICOLO 253

§1 Nell'applicare le pene previste dal diritto universale, siano osservate le norme dello stesso diritto.

§2 Le violazioni esterne delle leggi dell'Ordine, se sono penali, siano punite con le pene prescritte dal diritto proprio, secondo la loro gravità, e tenendo conto dello scandalo, dell'abitudine, della recidività e della incorreggibilità. Tutte queste pene sono «*ferendae sententiae*» e possono essere imposte dal Ministro solo, o con il suo Definitorio.

#### TITOLO II

##### Uscita e dimissione dall'Ordine

###### ARTICOLO 254

Per quanto riguarda la separazione temporanea ossia l'esclusione, sia liberamente chiesta, sia imposta dalla Santa Sede ad un frate contrario, valgono le norme del diritto universale e degli Statuti generali.<sup>337</sup>

331 Cf. Lc 6,41; Rnb 11,10.

332 Cf. Lmin 15; Rnb 5,5.8.

333 Cf. Rnb 7,3.

334 Cf. Lmin 9; Lc 15,20.

335 Cf. Rb 7,1-3.

336 Cf. Rb 10,1-2.

337 Cf. CIC 686,1.3; 687.

#### ARTICOLO 255

§1 Il frate, che durante la professione temporanea chiede, per grave causa, di lasciare l'Ordine, può ottenere l'indulto di uscire dal Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio.<sup>338</sup>

§2 Scaduto il tempo della professione temporanea, il frate può abbandonare liberamente l'Ordine. Parimenti, il Ministro provinciale per giusta causa, consultato il suo Definitorio, può escluderlo dall'ammissione alla successiva professione.<sup>339</sup>

#### ARTICOLO 256

Un frate professore solenne non chieda l'indulto di lasciare l'Ordine, se non per cause molto gravi, ponderate davanti a Dio; presenti la sua domanda al Ministro generale, il quale la inoltrerà, con il voto suo e del Definitorio generale, alla Santa Sede, cui è riservata la concessione di tale indulto.<sup>340</sup>

#### ARTICOLO 257

L'indulto notificato al frate, e da lui non respinto al momento della notificazione, in forza del diritto stesso comporta la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi derivanti dalla professione.<sup>341</sup>

#### ARTICOLO 258

§1 Il frate si deve ritenere «*ipso facto*» dimesso dall'Ordine per i casi stabiliti nel diritto universale.<sup>342</sup>

§2 In questi casi, se conterà dei fatti con certezza, è sufficiente che il Ministro provinciale con il suo Definitorio, emetta la dichiarazione del fatto,<sup>343</sup> tuttavia abbia cura di notificare tale dichiarazione al frate dimesso, e di conservare nell'archivio della Provincia le prove raccolte. Questa notificazione, con il sommario dei documenti, sia trasmessa alla Curia generale.

#### ARTICOLO 259

I frati debbono o possono essere dimessi dall'Ordine per altri delitti purché gravi, a norma del diritto universale e degli Statuti generali.<sup>344</sup>

#### ARTICOLO 260

Con la legittima dimissione cessano «*ipso facto*» i voti, nonché i diritti e gli obblighi derivanti dalla professione. Tuttavia, se il frate è chierico, non può esercitare gli Ordini sacri, finché non trovi un Vescovo che lo accolga o, almeno, gli consenta l'esercizio degli ordini sacri.<sup>345</sup>

#### ARTICOLO 261

Poiché ogni frate ha il dovere di prestare gratuitamente tutti i servizi, secondo le disposizioni dei Ministri e dei Guardiani, se uno esce legittimamente dall'Ordine o ne sia dimesso legittimamente, non può esigere nulla dall'Ordine per qualsiasi opera che vi ha svolto. Verso questi frati l'Ordine osservi l'equità e la carità evangelica.<sup>346</sup>

---

338 Cf. CIC 688,2.

339 Cf. CIC 688,1; 689.

340 Cf. CIC 691,1-2.

341 Cf. CIC 692.

342 Cf. CIC 694,1.

343 Cf. CIC 694,2.

344 Cf. CIC 695-697ss.

345 Cf. CIC 701.

346 Cf. CIC 702,1.2.

